SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

BANCA D'ITALIA

3º Aggiornamento dell'11 febbraio 2000 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Modifica della normativa sui requisiti patrimoniali di vigilanza.

00A2100

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 dicembre 1999, n. **547.**

Regolamento recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Considerato che, in relazione alla totale gratuità dei libri di testo nella scuola elementare prevista dall'articolo 156, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria nella scuola elementare è già fissato mediante individuazione del prezzo massimo dei singoli volumi destinati alle letture, al sussidiario, alla religione ed alla lingua straniera;

Udito il Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi al libro di testo istituito con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993, integrato con i decreti ministeriali numeri 76, 131, 54, rispettivamente, del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998 e dell'8 marzo 1999;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso in data 28 settembre 1999;

Udito il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Sentiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 30 novembre 1999 e del 2 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 7032 del 7 dicembre 1999, a norma dell'articoli 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.

Art. 1.

1. Sono approvate le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, contenute nell'allegato *A),* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della istruzione secondaria di primo grado si fa riferimento alla media dei prezzi della dotazione libraria complessiva riferita a ciascun anno praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline del primo anno di corso della scuola secondaria superiore si fa riferimento al 60% della media dei prezzi della dotazione libraria complessiva relativa ai primi due anni di corso praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.

3. Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nelle prime classi potranno essere compensati con diminuzioni equivalenti rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe, nella scuola secondaria di primo grado o della classe successiva nella scuola secondaria superiore.

4. Il collegio dei docenti può deliberare, per ciascun anno di corso, motivati incrementi della spesa, che devono essere approvati dal consiglio di istituto.

5. Sulla base dei criteri di cui al presente articolo si provvede a determinare, per ciascun anno dei corsi di scuola media e, per la scuola secondaria superiore, per il primo anno di ciascuno degli indirizzi di studio in cui essa si articola, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale limite inferiore di spesa complessiva sul quale si sono attestate le scelte effettuate per ogni classe nell'anno scolastico precedente. I relativi provvedimenti sono adottati, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e, a decorrere dal-

l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli organi di vertice di gestione amministrativa.

Art. 3.

1. Per quanto riguarda la scuola elementare sono confermate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 300 del 23 gennaio 1986, n. 578 del 31 dicembre 1987 e n. 161 del 26 febbraio 1988 e ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 25 marzo 1994 e 31 maggio 1995, salva la possibilità di realizzare i testi in sezioni a se stanti, sciolte, fascicolate, o rilegate, ciascuna afferente a momenti significativi del curricolo, mantenendo comunque ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al formato di cui ai predetti decreti. Per la determinazione del prezzo dei libri di testo nella scuola elementare e per i successivi aggiornamenti seguitano ad applicarsi i criteri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1999. Le determinazioni relative all'aggiornamento dei prezzi sono assunte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. Al termine di ogni biennio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, si provvede alle eventuali modifiche dei criteri stessi.

Art. 5.

1. Ai fini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'articolo 4, le singole istituzioni scolastiche forniscono annualmente all'amministrazione della pubblica istruzione, anche su supporto informatico, i dati riguardanti la spesa complessiva sostenuta per la dotazione libraria da ogni classe della scuola secondaria di primo grado e dalle classi dei primi due anni di corso della scuola secondaria superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 42

ALLEGATO *A*

NORME E AVVERTENZE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRO DI TESTO DA UTILIZZARE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

1. Le presenti norme e avvertenze tecniche si inseriscono nel quadro della progressiva attuazione della riforma generale degli ordinamenti degli studi. Esse sono periodicamente sottoposte a verifica e valutazione al fine di correlarne le indicazioni a significativi processi di trasformazione del sistema scolastico e degli impianti curriculari. A tal fine l'amministrazione si avvale dell'apposito comitato istituito con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993 che sarà periodicamente convocato per il monitoraggio e la verifica del processo della loro attuazione.

2. Il libro di testo nelle scuole dell'obbligo costituisce uno degli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dettati dagli ordinamenti dei diversi gradi di scuola e, per l'anno iniziale della scuola secondaria superiore, dei diversi indirizzi di studio; esso risponde alle finalità di sostenere e rafforzare la qualità dei processi di apprendimento.

3. Il libro di testo, che non può prescindere dall'avere una dimensione di formazione europea, deve sviluppare i contenuti fondamentali delle singole discipline con attenzione a renderne comprensibili i nessi interni e i collegamenti indispensabili con altre discipline; deve inoltre recare l'indicazione delle fonti alle quali è possibile attingere per ulteriori approfondimenti.

4. Il libro di testo può essere integrato e arricchito, oltre che da altri libri e pubblicazioni, da strumenti informatici e multimediali, di uso individuale o collettivo, contenenti testo ed immagini riproducibili a stampa, utilizzabili, anche dal punto di vista informatico, per la costruzione di percorsi tematici personalizzati, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore e sulla riproduzione di immagini.

5. Le biblioteche scolastiche devono essere arricchite con appositi strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro e ipermediale al fine di consentire ampi approfondimenti degli ambiti disciplinari.

6. In rapporto alla diversificazione di percorsi didattici prevista dalle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica e organizzativa, si renderà necessario l'uso di strumenti facilmente componibili ed integrabili: in tale contesto anche il libro dovrà diventare uno strumento duttile ed adattabile alle varie esigenze. A tal fine, il libro di testo, in particolare con riferimento all'istruzione secondaria, può essere realizzato in sezioni a se stanti, ciascuna afferente a momenti significativi e sufficientemente autonomi della disciplina o dell'ambito disciplinare, in modo di consentire acquisti anche singoli, dilazioni e selezioni della spesa. Il libro di testo realizzato in sezioni rispetta le caratteristiche di cui al comma 3.

7. In rapporto a specifiche esigenze didattiche nella scuola elementare o a specifiche esigenze di alcune discipline negli altri gradi di scuola il libro di testo può essere sostituito dall'adozione di idonei strumenti alternativi.

8. Il libro nel suo complesso deve essere presentato con indicazioni che ne chiariscano l'impostazione, le scansioni, la metodologia e i collegamenti con altri strumenti didattici. Il linguaggio impiegato dovrà essere coerente con l'età e le competenze ad essa corrispondenti. Sarà opportuno corredare il libro o ciascuna sezione di un glossario che dia il significato delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo. Nel libro di testo o in ciascuna delle sezioni che lo compongono devono essere riportati i prerequisiti necessari agli alunni per la fruizione del materiale didattico ivi contenuto e l'indicazione degli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo nonché criteri per la verifica del sapere e del saper fare correlati ai suddetti obiettivi.

9. Il libro di testo o le sezioni che lo compongono possono essere aggiornati in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni. Le nuove edizioni del libro di testo debbono recare l'indicazione puntuale delle modifiche resesi necessarie.

10. Per la parte tipografica si raccomanda:

a) che le immagini siano strettamente funzionali al testo ed eventualmente possano essere inserite con utilizzo di materiale cartaceo diverso da quello utilizzato per la parte testuale;

b) che, ove possibile, sia utilizzato materiale cartaceo di costo contenuto;

c) che i caratteri a stampa siano scelti con la finalità di rendere il più possibile agevole la lettura in relazione anche alle diverse età degli alunni.

11. Il risultato dei controlli di qualità ai quali le case editrici, nell'esercizio della libertà di impresa, sottopongono i loro prodotti, sono riportati all'interno del prodotto con indicazione dell'organismo che li ha rilasciati.

12. I libri di testo che si suddividono in volumi destinati ai diversi anni di corso, in adozione nell'anno scolastico 1999/2000, devono essere confermati fino ad esaurimento del corso. Per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 nella prime classi possono anche essere confermati in adozione o adottati testi già in adozione nella scuola.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte».

— La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: «Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta l'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 75 *(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria)*. — 1. Le disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il regolamento di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;

b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 300, reca: «Nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo della scuola elementare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987, n. 578, reca: «Nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo destinati alle classi terza, quarta e quinta elementare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1988, n. 161, reca: «Norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nelle note alle premesse.

00G0070

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Corsico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Corsico (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Giorgio Perversi;

Considerato che, in data 31 gennaio 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Corsico (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corsico (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Perversi.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corsico (Milano).

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Polo Matese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San Polo Matese (Campobasso) ed il sindaco, nella persona del sig. Giuseppe Pilla;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 26 gennaio 2000, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune di San Polo Matese;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Polo Matese (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luigia Spagnoletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Polo Matese (Campobasso) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Pilla.

Successivamente, in data 29 dicembre 1999, otto consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 26 gennaio 2000 da otto componenti.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 206/13-3/71/Gab. del 31 gennaio 2000 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Polo Matese (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luigia Spagnoletti.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Miradolo Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Miradolo Terme (Pavia) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Marazzi;

Considerato che, in data 21 gennaio 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Miradolo Terme (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Miradolo Terme (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Marazzi.

Il citato amministratore, in data 21 gennaio 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Miradolo Terme (Pavia).

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Donaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) ed il sindaco nella persona dell'ing. Giuseppe Gagliani.

Considerato che, in data 13 dicembre 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Massone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Giuseppe Gagliani.

Il citato amministratore, in data 13 dicembre 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1791/13/Gab. del 4 gennaio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Donaci (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Massone.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Morozzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Morozzo (Cuneo) ed il sindaco nella persona del geom. Aldo Rossi;

Considerato che, in data 15 gennaio 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Morozzo (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Morozzo (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del geom. Aldo Rossi.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morozzo (Cuneo).

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) ed il sindaco, nella persona del dott. Maurizio Maturo;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 3 del 24 gennaio 2000, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Mugnano di Napoli;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eugenia Valente è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Maurizio Maturo.

Successivamente, in data 10 gennaio 2000, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 3 del 24 gennaio 2000 da undici componenti.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21618/Gab./EE.LL. del 25 gennaio 2000 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eugenia Valente.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cassine (Alessandria) non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 1999, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c),* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassine (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Buffoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassine (Alessandria) — al quale la legge assegna sedici membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione di Alessandria, con provvedimento n. 3893 del 21 ottobre 1999, diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della nota n. 7401 del 21 ottobre 1999 inviata al sindaco e notificata a tutti i consiglieri.

La seduta dell'8 novembre 1999 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del sopracitato strumento contabile.

Scaduto il termine assegnato al consiglio comunale, l'organo di controllo, con provvedimento n. 4047 dell'11 novembre 1999, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, deliberava i provvedimenti relativi alla verifica degli equilibri del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, nella seduta del 19 novembre 1999.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cassine, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1258/13.12.43/Gab. del 25 novembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassine (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Buffoni.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Chieti, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Badalamenti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chieti, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da quaranta membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 gennaio 2000, da ventuno componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Chieti, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

mento n. 206/13.Gab. del 27 gennaio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chieti ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Badalamenti.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro dott.ssa Katia Bellillo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale la dott.ssa Katia Bellillo è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali dott.ssa Katia Bellillo è delegata ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza; di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente alle seguenti materie;

a) coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

b) promozione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali; promozione del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche comunitarie;

c) promozione delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato e sistema autonomistico ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza;

d) esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione nonché conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

e) azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

g) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

i) attività dei commissariati di Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; costituzione e nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, così come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

j) competenze relative alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando, per assicurare continuità all'organo, quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del citato decreto per la conferenza Stato-città ed autonomie locali;

k) rapporti con i comitati interministeriali, e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giu-

gno 1998, n. 198, inerenti l'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

l) definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

m) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

n) azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione qualificabili come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da promuovere e coordinare anche in base ai lavori dell'Osservatorio all'uopo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999;

o) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rapporti con il sistema delle autonomie.

Art. 2.

Il Ministro è altresì delegato a:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 11 febbraio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio 121

00A2453

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Artroxen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 22 dicembre 1999 della ditta Errekappa Euroterapici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Errekappa Euroterapici S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	Numero A.I.C.
ARTROXEN	10 supposte 500 mg	024505063
	30 compresse 500 mg	024505075

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2333

DECRETO 16 febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Droptimol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 16 novembre 1999 della ditta Farmigea S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Farmigea S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	Numero A.I.C.
DROPTIMOL	«TG» 15 contenit. 0,2 ml collirio 0,5%	027626074

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2334

DECRETO 17 febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Moruman Berna».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 30 novembre 1999 della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., rappresentante in Italia della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, rappresentata in Italia della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	Numero A.I.C.
MORUMAN BERNA	1 flacone 125 ui 2,5 ml	022811018

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2335

DECRETO 17 febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tosuman Berna».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 30 novembre 1999 della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., rappresentante in Italia della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno

svizzero Berna titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, rappresentata in Italia della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	Numero A.I.C.
TOSUMAN BERNA	1 flacone 2 ml	019373012
	1 flacone siringa 2 ml	019373024

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2336

DECRETO 17 febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paruman Berna».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 30 novembre 1999 della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., rappresentante in Italia della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, rappresentata in Italia della ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	Numero A.I.C.
PARUMAN BERNA	1 fl. 2 ml	023728013

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A2337

DECRETO 24 febbraio 2000.

Modificazione all'ordinanza 20 novembre 1998, concernente il proseguimento del «multitrattamento Di Bella».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998 con il quale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, è stato reso pubblico il termine della sperimentazione del «multitrattamento Di Bella» relativa ai protocolli n. 4, 6, 8 e 10;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998 con il quale, conformemente alla richiamata disposizione legislativa, è stato reso pubblico il termine della sperimentazione del «multitrattamento Di Bella» relativa ai protocolli n. 1, 3, 5, 7 e 9;

Vista la propria ordinanza 20 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1998, con cui è stata assicurata la prosecuzione del «multitrattamento Di Bella», fino ad eventuale progressione della malattia o ad altra causa di sospensione prevista, ai pazienti sottoposti a detta terapia ai sensi dei citati decreti-legge, i quali, alla data del medesimo provvedimento straordinario e urgente, presentavano una risposta obiettiva o malattia stabile rispetto all'inizio del trattamento;

Visto, in particolare, l'art. 2 della menzionata ordinanza, ha disposto che i farmaci necessari alla prosecuzione dei trattamenti previsti dall'art. 1 del medesimo provvedimento continuassero a essere messi a disposizione dei centri oncologici secondo le modalità già disciplinate dell'art. 1, commi 3, 4 e 6 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

Vista la propria nota del 10 aprile 1999, n. 100/695.3.13/3583, con la quale è stato chiesto agli assessori alla sanità delle regioni e province autonome di informare le aziende sanitarie cui afferiscono i centri elencati nell'allegato 3 al decreto legge n. 186/1998 della necessità di assicurare con le loro risorse, con decorrenza 1° maggio 1999, il proseguimento del «multitrattamento Di Bella» ai pazienti che ne hanno titolo ai sensi della ricordata ordinanza, ed è stata contestualmente comunicata la disponibilità dell'Istituto superiore di sanità a dare supporto tecnico alle strutture interessate, ai fini dei collegamenti con l'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze per la fornitura dei farmaci non in commercio come specialità medicinali (soluzione ai retinoidi e compresse di melatonina);

Rilevato che, sulla base delle informazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità in data 18 febbraio 2000, risultano ancora sottoposti al «multitrattamento Di Bella» trecentotrentaquattro pazienti, pari al 7,5 per cento dei soggetti inizialmente assistiti ai sensi del decreto-legge 16 marzo 1998, n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 1998, n. 257;

Ritenuto che il numero e la distribuzione sul territorio dei pazienti trattati non rendono più opportuna una produzione centralizzata delle compresse di melatonina e di soluzione ai retinoidi, le quali possono essere preparate anche in farmacia;

Considerato che come indicato nella citata nota del 10 aprile 1999, a seguito della conclusione della sperimentazione prevista dalle richiamate disposizioni legislative, la prosecuzione del «multitrattamento Di Bella» ai pazienti che ne hanno titolo ai sensi della ricordata ordinanza rientra nelle attività assistenziali di competenza degli organismi del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno rimettere alla ordinaria competenza delle aziende unità sanitarie locali l'approvvigionamento di tutti i farmaci necessari per la prosecuzione del «multitrattamento Di Bella» agli aventi diritto;

Ravvisata, conseguentemente, la necessità di riformare l'ordinanza 20 novembre 1998, limitatamente all'art. 2;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1. I farmaci necessari alla prosecuzione dei trattamenti previsti dall'art. 1 dell'ordinanza 20 novembre 1998, specificato in premessa, sono messi a disposizione dei centri elencati nell'allegato 3 del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1998, n. 257, dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, che provvedono all'approvvigionamento anche dei farmaci inclusi nel «multitrattamento Di Bella» che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali in commercio (compresse di melatonina e soluzione ai retinoidi), affidandone la preparazione alle farmacie ospedaliere o alle farmacie aperte al pubblico.

2. L'Istituto superiore di sanità trasmette alle aziende unità sanitarie locali e centri di cui al comma 1 i protocolli relativi alle preparazioni di compresse di melatonina e soluzioni ai retinoidi facenti parte del «multitrattamento Di Bella».

Art. 2.

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 39

00A2429

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 febbraio 2000.

Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che la SACE è autorizzata a concludere per l'anno finanziario 2000 in attuazione del comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 143/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e integrato con successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170 (di seguito unitariamente decreto legislativo) che all'art. 1 prevede l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE (di seguito denominato Istituto);

Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 143/1998 che alla lettera *i),* attribuisce al consiglio di amministrazione dell'Istituto la facoltà di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;

Visto il decreto legislativo n. 143/1998 soprarichiamato che all'art. 7, comma 3 autorizza la SACE, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti,

propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;

Visto l'art. 7, comma 4 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al citato comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, va versato all'entrata del bilancio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per l'anno finanziario 2000, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3 relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Decreta:

1. La SACE è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi di valore nominale.

Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, è versato al bilancio, stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245 denominato: «Versamento dei ricavi netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti ecc.» per l'anno finanziario 2000.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

00A2428

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Thiene.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il provvedimento ministeriale protocollo n. 7506 in data 19 gennaio 2000 con il quale è stata decretata la soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Thiene nonché la contestuale attivazione dell'ufficio delle entrate di Thiene a decorrere dal giorno 28 gennaio 2000;

Ritenuta la necessità di sospendere l'attività degli uffici finanziari di Thiene nei giorni 26 e 27 gennaio per consentire le operazioni necessarie di trasferimento degli atti e di attivazione del front-office;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Thiene nei giorni 26 e 27 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 14 febbraio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A2427

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, in Napoli, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 27674).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1º dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia meridionale, con sede in Napoli, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di trentuno unità lavorative per il periodo dal 1º dicembre 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 settembre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2185

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, e dalla S.p.a. Saldotecnica, in Siracusa, unità di Siracusa. (Decreto n. 27675).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di novantuno unità lavorative per il periodo dal 19 novembre 1999 al 31 dicembre 1999, ed è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1999, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per un massimo di ventiquattro unità lavorative per il periodo dal 7 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2186

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, in Milano, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27676).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma l7, lettera *E)* della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *E)* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di sei unità lavorative per il periodo dal 3 maggio 1999 al 31 dicembre 1999, per un massimo di una unità lavorativa per il periodo dal 6 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999 ed è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 novembre 1999, con effetto dal 3 maggio 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di cinque unità lavorative per il periodo dal 24 agosto 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2187

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, in Milano, unità di Priolo Gargallo, e dalla S.p.a. Agricoltura, in Gela, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 27677).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *E),* della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano, unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di ventiquattro unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999, ed è prorogata la concessione del trattamento

straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Gela (Caltanissetta), unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di nove unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

Le istanze della società sono state inoltrate alla direzione del lavoro competente, in data 11 ottobre 1999, e 7 ottobre 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2188

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, in Milano, unità di Siracusa. (Decreto n. 27678).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1998, n. 144, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *A)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano, unità di Siracusa, per un massimo di ottantatre unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 18 novembre 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2189

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Le Officine riunite - Udine - già O.R.U. Off. riunite Udine, in Basaldella di Campoformido, unità di Basaldella di Campoformido. (Decreto n. 27679).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Le Officine riunite - Udine - già O.R.U. Off. riunite Udine, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 15 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite - Udine - già O.R.U. Off. riunite Udine, con sede in Basaldella di Campoformido (Udine), unità di Basaldella di Campoformido (Udine) (NID 9907000020), per un massimo di trenta unità lavorative, per un massimo di ottanta unità lavorative per il periodo dal 6 ottobre 2000 al 12 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1999 con decorrenza 15 agosto 1999, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2190

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.Sca., in Scarperia, unità di Scarperia. (Decreto n. 27680).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificaizoni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Co.Me.Sca. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 29 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me. Sca. in Scarperia (Firenze), unità di Scarperia (NID 9909FI0032), per un massimo di quaranta unità lavorative per un massimo di quaranta unità lavorative per il periodo dal 29 settembre 1999, al 26 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 29 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2191

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Marianna, in S. Giuseppe Vesuviano, unità di Ottaviano. (Decreto n. 27681).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ricamificio Marianna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 17 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Marianna, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), unità di Ottaviano (Napoli) (NID 9915NA0079), per un massimo di diciassette unità lavorative per il periodo dal 17 novembre 1999 al 16 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1999 con decorrenza 17 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2192

DECRETO 26 gennaio 2000.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria F.lli Buongiorno, in Solofra, unità di Solofra. (Decreto n. 27682).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236,

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Conceria F.lli Buongiorno, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 19 aprile 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie F.lli Buongiorno, in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino) (NID 9915AV0017), per un massimo di ventidue unità lavorative per il periodo dal 19 ottobre 1999 al 18 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1999 con decorrenza 19 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2193

DECRETO 26 gennaio 2000.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iso, in Foligno, unità di Foligno. (Decreto n. 27683).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 6/1999 del 7 ottobre 1999 emesso dal tribunale di Perugia con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Iso;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iso, con sede in Foligno (Perugia), unità in Foligno (Perugia) (NID 9910PG0013), per un massimo di ventidue unità lavorative, dal 18 ottobre 1999 al 17 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 aprile 2000 al 7 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2194

DECRETO 7 febbraio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del deceto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

soc. coop. edilizia «Kalena C e K», con sede in Casacalenda, costituita per rogito notaio Lalli Domenico in data 19 aprile 1959, repertorio n. 8691, registro società n. 170, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 23/040419;

soc. coop. edilizia «Habitat a r.l.», con sede in Campomarino, costituita per rogito notaio Picardi Crescenzo in data 24 marzo 1971, repertorio n. 1692/931, registro società n. 316, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 403/114315;

soc. coop. edilizia «La Giovane Petacciatese coop. edilizia a r.l.», con sede in Petacciato, costituita per rogito notaio Greco Vincenzo in data 19 giugno 1984, repertorio n. 9949, registro società n. 984, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1357/284841.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 7 febbraio 2000

Il direttore: MARTONE

00A2142

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa La Rosa - società cooperativa a r.l.», in Cusano Mutri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 agosto 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Cooperativa La Rosa società cooperativa a r.l.», con sede in Cusano Mutri (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa La Rosa - società cooperativa a r.l.», con sede in Cusano Mutri (Benevento), costituita in data 11 aprile 1990 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Sangiuolo di Cerreto Sannita, omologato dal tribunale di Benevento con decreto del 22 aprile 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Rolando Di Bernardo, con residenza in Benevento, via Torre della Catena n. 137, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2230

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Maria - società cooperativa a responsabilità limitata», in Jerzu, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro nei confronti della società cooperativa «Santa Maria - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jerzu (Nuoro).

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Maria - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jerzu (Nuoro), costituita in data 30 luglio 1967 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Perrotta di Mandas, omologato dal Tribunale di Lanusei (Nuoro) con decreto del 22 agosto 1967, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Stefania Falchi, con studio in Tortolì, via Cedrino n. 20, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2231

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Roxana - società cooperativa a responsabilità limitata», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Ferrara nei confronti della società cooperativa «Roxana - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara.

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 127/1971;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Roxana - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara, costituita in data 25 marzo 1997, con atto a rogito del notaio dott.ssa Patrizia Bertusi Nanni di Ferrara, omologato dal tribunale di Ferrara con decreto 5 maggio 1997, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 1 della legge n. 127/1971 e l'avv. Valeria Capatti, con studio in Ferrara, via Bocca Leone n. 2/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2232

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edile Busola - società cooperativa a r.l.», in Borore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 marzo 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile Busola - società cooperativa a r.l.», con sede in Borore (Nuoro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edile Busola - società cooperativa a r.l.», con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 14 marzo 1975, con atto a rogito del notaio dott. Benedetto Mura di Ghilarza (Oristano), omologato dal tribunale di Oristano con decreto del 13 giugno 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Carmela Maria Dolores Maccioni, con studio in Macomer (Nuoro), via Giotto n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2233

DECRETO 9 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Penna e Toga», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del Lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge 5 n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Penna e Toga», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Guglielmo Vesci in data 30 maggio 1954, repertorio n. 18736, registro società n. 1917/54, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 4979/46325.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 febbraio 2000

Il vice dirigente: PICCIOLO

00A2234

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 gennaio 2000.

Bando relativo al cofinanziamento dei programmi di ricerca 2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale n. 811 del 3 dicembre 1998, registrato alla Corte del conti l'11 dicembre 1998, registro n. 1, foglio n. 187, concernente i criteri per l'attribuzione alle università delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;

Considerata l'opportunità di modificare ed integrare l'atto di cui sopra;

Visto quanto disposto con la legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1, lettera *b);*

Vista l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1998 e seguenti, del cap. 1170 denominato «Compensi indennità e rimborso spese di trasporto ai componenti la Commissione di garanzia ed ai soggetti incaricati del monitoraggio dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonché spese occorrenti al funzionamento della Commissione stessa»;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità concernenti il compenso ed il rimborso spese per i componenti la Commissione di garanzia e per i soggetti incaricati

del monitoraggio *in itinere* ed *ex post* dei programmi di ricerca appositamente selezionati dalla citata Commissione;

Ritenuto altresì di dover provvedere alle esigenze di funzionamento manifestate dai componenti la Commissione di garanzia, relativamente anche alla necessità di avvalersi di esperti informatici con compiti di collaborazione per la gestione del monitoraggio di cui sopra nonché della Banca-dati dei referees;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 12, comma 4, lettera *f),* ed art. 13, comma 5;

Decreta:

1. *Programmi di ricerca.*

Il MURST, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle università e dagli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

L'esecuzione dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota ministeriale di cofinanziamento dei programmi è assegnata in unica soluzione anticipata.

Ciascun programma è sviluppato da una o più «unità operative di ricerca», raggruppanti un numero adeguato di ricercatori, ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito detto «coordinatore scientifico del programma». Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ad un professore a ricercatore universitario confermato, nel seguito detto «coordinatore scientifico dell'unità operativa».

I programmi sono svolti, di norma, da «unità operative» di ricerca afferenti a più università, ma possono essere realizzati da unità operative di ricerca appartenenti alla stessa università.

L'università proponente è quella del coordinatore scientifico del programma che, oltre all'attività di coordinamento, dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca stessa.

I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, sempreché funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.

Il bando per il cofinanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale.

Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, può comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unità operativa di ricerca.

Il tempo dedicabile alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovrà tenere conto dell'eventuale impegno dedicato ad altri programmi di ricerca.

2. *Presentazione delle domande.*

I programmi dovranno essere presentati, dai coordinatori dei programmi e delle unità operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al rettore dell'ateneo di appartenenza. In caso di necessità di riscontri successivi, il Ministero potrà richiedere copia del documento depositato.

Si conferma per il 2000 e per gli esercizi finanziari successivi, la scadenza di presentazione delle domande al 31 marzo; decorso il suddetto termine, nessun programma potrà essere preso in considerazione.

Al fine di poter utilizzare un numero più elevato di revisori a livello internazionale, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese.

Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unità di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:

lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale;

l'articolazione del programma in fasi di sviluppo e i tempi di realizzazione previsti per ciascuna fase;

gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;

gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;

i costi del programma al cento per cento del fabbisogno, ripartiti per ciascuna fase;

le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, con cui le università prevedono di sostenere il programma;

le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al programma;

il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi «propri»;

gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere verificati i risultati via via raggiunti.

3. *Selezione delle proposte.*

La selezione delle proposte è affidata a una Commissione di garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.

La Commissione di garanzia è composta da sette membri di alta qualificazione scientifica, di cui tre nominati direttamente dal Ministro e gli altri quattro scelti dal Ministro stesso entro liste di cinque nominativi indicati rispettivamente dalla CRUI e dal CUN.

La Commissione dovrà essere modificata ogni anno, per almeno tre dei suoi componenti, di cui almeno due scelti nelle liste di cui sopra.

Ciascun componente non potrà rimanere in carica per più di tre anni consecutivi.

A ciascun componente della Commissione compete un compenso annuo lordo, oltre IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come per legge — da corrispondersi trimestralmente — nella misura di L. 40.000.000 più una maggiorazione di L. 10.000.000 per il componente con funzioni di presidente.

Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1990, è pertanto ammesso il rimborso delle spese afferenti al trasferimento, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.

Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l'utilizzo del mezzo proprio può essere consentito solo in caso di comprovata necessità ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati sollevino l'amministrazione da qualsiasi danno che possa derivare a loro stessi ed al mezzo di trasporto medesimo.

Ai membri della commissione autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un'indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo nonché il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo.

Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento affari economici del MURST, la valutazione di conformità delle proposte, la commissione di garanzia nomina, per ogni proposta, almeno due revisori anonimi che forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualità del programma in esame, le competenze specifiche dei proponenti e la congruità dei costi.

La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorità (i cui dettagli sono specificati nell'apposito documento predisposto dai Garanti), tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e l'entità del finanziamento.

Ogni anno, la selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento da parte della commissione si concludono entro il 30 settembre.

4. *Partecipazione finanziaria.*

La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo programma, è uguale:

al 50% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi intrauniversitari;

al 70% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi interuniversitari.

Per i programmi, ciascuna università può impegnare, annualmente, un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per attività di ricerca, nel conto consuntivo dell'anno precedente al bando, escludendo le risorse destinate o acquisite per i programmi finanziati dal MURST.

Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il MURST chiederà ai rettori delle università proponenti, apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MURST.

Nella ripartizione, ad ogni area scientifico-disciplinare, di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999 - supplemento ordinario n. 55) e successive modificazioni ed integrazioni, è assicurato dal MURST non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di percentuale di un singolo settore scientifico-disciplinare, non assegnata per mancanza di programmi ammessi o per qualsiasi altra ragione, è portata in accrescimento della soglia minima di finanziamento degli altri settori.

5. *Erogazione.*

Il cofinanziamento ministeriale a ciascun programma nazionale, previa acquisizione da parte del coordinatore scientifico del programma della ripartizione dei fondi tra le unità operative afferenti al programma, viene accreditato direttamente, per ciascuna quota parte, alle Università sedi delle stesse unità.

La ripartizione dei fondi tra le unità operative è determinata dal coordinatore scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi del programma.

6. *Responsabilità e recesso.*

Il coordinatore scientifico del programma è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

L'università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di programmi interuniversitari, si impegnano ad eseguire nei confronti del MURST le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma.

Il MURST risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

Il MURST può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in

base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma.

I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MURST qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

Eventuali importi che il MURST dovesse recuperare dalle Università assegnatarie, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università anche in base ad altro titolo.

7. *Valutazione* in itinere *ed* ex post.

I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.

Ad ogni bando, la Commissione dei garanti determina i criteri per l'individuazione dei programmi da sottoporre a monitoraggio per verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea con gli obiettivi e con i tempi dichiarati.

Ai soggetti incaricati del monitoraggio dei programmi di ricerca, individuati dalla Commissione dei garanti e nominati dal Ministro, viene riconosciuto un compenso forfetario, al lordo delle ritenute di legge, di L. 400.000 per ogni anno di attività del progetto e per ogni unità operativa afferente allo stesso.

8. *Spese per il funzionamento della Commissione di garanzia.*

La Commissione di garanzia, per lo svolgimento delle attività connesse ai propri compiti istituzionali, può avvalersi, nell'ambito delle accertate disponibilità di bilancio, di esperti informatici, d'intesa con la Commissione per il Sistema Informativo del MURST.

Il compenso per tali collaborazioni è determinato in relazione alle differenziate capacità professionali ed al differenziato impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda non superiore a L. 30.000.000 oltre l'IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come per legge.

L'incarico viene conferito con decreto del Ministro per un periodo non superiore all'anno finanziario.

Esso comporta una prestazione da eseguirsi personalmente in correlazione funzionale con la Commissione, sulla base delle direttive del Presidente, nel rispetto del segreto d'ufficio, con l'esclusione di ogni attività incompatibile o in contrasto con la natura dell'incarico stesso.

L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il compenso per l'opera svolta.

Nel decreto di conferimento dell'incarico va specificato l'oggetto, l'entità del compenso, da commisurare alla durata, ai contenuti, alla natura delle prestazioni richieste.

Nel caso di estranei alla pubblica amministrazione è stipulato con gli stessi, apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: la durata del contratto, che deve essere equivalente a quella dell'incarico, la prestazione d'opera, la verifica dei risultati da parte della Commissione, la retribuzione e gli oneri accessori, come per legge, le modalità dell'erogazione, e la facoltà di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell'Amministrazione; tali elementi, nel caso di dipendenti pubblici, sono riportati nel decreto di conferimento dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto nella stipula del contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

9. *Copertura finanziaria.*

Le spese per i compensi e gli incarichi di cui ai punti 3, 7 ed 8, graveranno sul cap. 1170 (U.P.B. 2.1.1.0) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'es. fin. 2000 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, verrà acquisita, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 80/1998.

10. *Richiesta di informazioni e modulistica.*

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III.

Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca previsti dal presente decreto saranno rese disponibili su supporto informatico entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro: ZECCHIN

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 7

00A2368

DECRETO 13 gennaio 2000.

Bando relativo al cofinanziamento dei centri di eccellenza della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 che ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000;

Visto l'art. 4 dello stesso, relativo ai «centri di eccellenza della ricerca», il quale prevede, al comma uno, che per la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinati 10 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000 e, al comma 2 che «i fondi saranno ripartiti tra le università con criteri che verranno definiti con decreto del Ministro»;

Ritenuto necessario determinare i criteri per l'attribuzione alle Università, in relazione a quanto sopra, di risorse per incentivare la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza per la ricerca universitaria;

Considerato che la copertura finanziaria relativa al triennio 2001-2003 potrà essere assicurata mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Tenuto conto che i fondi relativi al 1999, a valere sul cap. 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero, sono stati impegnati con il decreto direttoriale 24 maggio 1999, n. 250;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

Il MURST seleziona, con cadenza triennale e con apposito bando, progetti mirati allo sviluppo di centri di eccellenza di ricerca presso le Università e le Scuole superiori. Il MURST interviene cofinanziandone la realizzazione e il funzionamento iniziale, sia per gli aspetti logistici (strutture, impianti, strumentazioni) sia per l'avviamento di specifiche ricerche.

I centri di ricerca che l'intervento del MURST intende incentivare e sostenere dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

inter/multidisciplinarietà delle tematiche di specializzazione al fine di acquisire nel medio/lungo periodo le opportunità delle interdipendenze e delle convergenze tecnologiche nella innovazione economica e sociale;

integrazione delle attività di ricerca con attività di alta formazione mirata a potenziare la base scientifica e tecnologica nazionale ed a generare imprenditorialità in attività economiche innovative;

acquisizione di processi di partneriato scienza-industria a sostegno della ricerca strategica delle medio-grandi imprese e dell'attrattività di investimenti diretti esteri di multinazionali operanti in settori ad alta intensità di conoscenza;

assunzione di strategie organizzative coerenti con lo sviluppo di reti di cooperazione nazionale ed internazionale incentivanti il richiamo di ricercatori italiani attivi all'estero e di personalità scientifiche di livello internazionale, nonché la mobilità dei ricercatori tra Università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca privati.

Art. 2.

Caratteristiche generali dei progetti

Ogni progetto. che sarà cofinanziato dal MURST per un triennio, è sviluppato e presentato da una singola università sotto la responsabilità del rettore ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito denominato «coordinatore scientifico».

Il progetto del centro deve indicare:

a) la ricerca che si intende svolgere nell'ambito delle aree tematiche di cui al successivo art. 7;

b) gli obiettivi di sviluppo a medio e/o a lungo termine che essa si propone;

c) il contesto nel quale l'attività del centro si inserisce, anche per ciò che riguarda le relazioni con altre strutture di ricerca e/o con strutture produttive interessate alle potenziali ricadute, in ambito nazionale ed internazionale;

d) i nominativi dei ricercatori che operano nell'ambito del centro e i responsabili dei gruppi coinvolti;

e) le prospettive di continuità dell'attività del centro al termine del finanziamento eventualmente acquisito attraverso il presente bando.

I progetti sono presentati per via telematica, compilando appositi prospetti predisposti dal MURST.

Al momento della presentazione del progetto l'università si impegna irrevocabilmente a realizzarlo, se finanziato, utilizzando il cofinanziamento del MURST esclusivamente a tal fine e garantendo la quota di cofinanziamento a carico dell'Ateneo alle scadenze progettuali previste. L'impegno deve essere confermato con delibera formale degli organi statutariamente competenti. La delibera può essere trasmessa anche in un momento successivo alla presentazione del progetto, ma comunque prima dell'erogazione del finanziamento da parte del MURST.

Art. 3.

Selezione dei progetti

La selezione dei progetti è affidata ad una commissione di esperti di alta qualificazione, nominata dal Ministro, composta di cinque membri, uno nominato

dal Ministro, tre scelti su lista di cinque esperti indicati dal CUN ed uno su analoga lista predisposta dalla CRUI.

La commissione rimane in carica per tre anni e si avvale dell'opera di revisori anonimi.

La selezione avviene in due fasi. Nella prima fase la commissione provvede ad una preselezione sulla base di proposte sintetiche preliminari, da trasmettersi al MURST entro il 28 febbraio di ogni anno. Nella seconda fase la commissione effettua la selezione definitiva dopo aver acquisito entro il termine inderogabile del 30 giugno, la versione finale dei progetti pre-selezionati, corredata della documentazione scientifica, tecnica e finanziaria di supporto.

Sia nella prima che nella seconda fase la commissione nomina almeno due revisori anonimi per ogni progetto, i quali esprimono indipendentemente e separatamente il proprio circostanziato giudizio sul centro di eccellenza da costituire, in base alla qualità scientifica della proposta e degli obiettivi, alle competenze specifiche del coordinatore scientifico e dei ricercatori, alla congruità tra i costi e gli obiettivi. In casi specifici, per iniziativa e per tramite della commissione, si potrà procedere ad un contraddittorio anonimo tra revisori e proponenti di singole proposte. Nella seconda fase la commissione, o una parte di essa, può effettuare una visita in loco per verificare le strutture già esistenti e discutere criticamente il programma con i ricercatori.

Al termine della procedura di valutazione la commissione, sulla base dei pareri dei revisori e di tutti gli elementi documentali disponibili, sottopone all'approvazione del Ministro i progetti da finanziare e il costo finanziabile di ciascuno, nel limite dei fondi disponibili.

Entro il 15 maggio di ciascun anno il Ministero rende noto l'elenco delle proposte preselezionate ed entro il 31 ottobre quello dei progetti finanziati.

Art. 4.

Partecipazione finanziaria

La partecipazione finanziaria del MURST ai singoli programmi di ricerca approvati avviene mediante cofinanziamento, che, per ogni centro di eccellenza, è pari all'80% del costo totale finanziabile.

L'erogazione della quota ministeriale viene effettuata in rate annuali; a partire dalla seconda le rate vengono corrisposte sulla base di una relazione positiva da parte della commissione di cui all'art. 2, in corrispondenza con lo stato di avanzamento della costituzione e dell'attività del centro di eccellenza.

Ciascun centro di eccellenza può essere cofinanziato, nell'ambito della presente iniziativa, per una sola volta e comunque non oltre la durata del progetto.

Art. 5.

Valutazione

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all'art. 2 della legge n. 370/1999, effettua ex post la valutazione dell'attività svolta dai centri di ricerca attivati.

Art. 6.

Responsabilità e recesso

L'università assegnataria è responsabile nei confronti del MURST della realizzazione del progetto. Nel caso in cui esso non fosse realizzato nel rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti o che l'università intendesse recedere, essa è tenuta a restituire al MURST l'intero importo del cofinanziamento erogato.

Il MURST è responsabile esclusivamente dell'erogazione del contributo alle scadenze previste ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dell'ateneo assegnatario nonché di terzi in genere per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle attività del progetto.

Art. 7.

Aree tematiche di riferimento

I temi di interesse dei centri di ricerca sono i seguenti:

biotecnologie e biomedicina;

società dell'informazione;

aspetti giuridici, economici e sociali di interazione comunitaria ed internazionale;

tecnologie innovative applicate alle scienze umane;

dinamiche e controllo dei processi di dissesto idrogeologico del territorio.

Art. 8.

Norma transitoria

In prima applicazione del presente decreto, le proposte sintetiche preliminari predisposte dalle Università, potranno essere trasmesse al MURST entro e non oltre il 31 marzo 2000.

Art. 9.

Richiesta di informazioni

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al MURST, Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 11

00A2369

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corsi di formazione di cui all'art. 34, commi 2 e 3, del C.C.N.L. e all'art. 49 del C.C.N.I. ai fini dell'attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'art. 25-*bis*, comma 5;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;

Visto il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 ed in particolare gli articoli 12 e 34;

Visto l'art. 49 del Contratto collettivo nazionale integrativo;

Vista la direttiva n. 210 del 3 settembre 1999, art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che la realizzazione e l'organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnico-scientifiche e specifiche abilità professionali, in relazione alla complessità e peculiarità dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata;

Ritenuto che, data la descritta specialità di tali servizi, è opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnico-scientifiche nel settore interessato;

Ritenuto, altresì, che è opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 34, commi 2 e 3, del C.C.N.L. e all'art. 49 del C.C.N.I., ai fini dell'attribuzione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai responsabili amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2.

Obiettivi

1. I corsi di formazione hanno l'obiettivo di favorire l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l'esercizio delle funzioni relative al profilo dei direttori dei servizi generali ed amministrativi connesse al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I corsi, organizzati per moduli, comprendono attività d'aula e attività in situazione con modalità di autoformazione assistita; quest'ultima è attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete.

Art. 3.

Struttura, contenuti, durata e sedi della formazione

1. Ciascun corso, secondo quanto previsto all'art. 49 del C.C.N.I., ha una durata complessiva di 100 ore ed è così articolato:

a) attività d'aula, strutturata in un curricolo di base della durata complessiva di 60 ore. In tale area è compresa un'attività di formazione elettiva;

b) attività in situazione, strutturata in autoformazione assistita della durata complessiva di 40 ore.

2. I contenuti e la struttura delle attività formative sono indicati nel titolo I dell'allegato tecnico che è parte integrante del presente decreto.

3. I contenuti e la struttura delle attività formative destinate ai responsabili amministrativi che si trovano nelle particolari posizioni previste dal C.C.N.I., sono indicati nel titolo II dell'allegato tecnico.

4. Le sedi dei corsi di formazione sono le Istituzioni scolastiche espressamente individuate dall'Amministrazione centrale.

5. La formazione è attuata nel periodo compreso dal 3 aprile al 31 agosto 2000.

Art. 4.

Partecipazione ai corsi di formazione

1. Partecipano alle attività formative disciplinate dal presente decreto i responsabili amministrativi delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2000. Partecipa ai corsi anche il personale proveniente dal comparto enti locali — purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/1999 — con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali secondo i termini stabiliti dalla citata legge.

2. I responsabili amministrativi frequentano di norma i corsi di formazione nella provincia nel cui ambito è situata l'istituzione scolastica sede di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione scolastica provinciale competente apposita domanda, corredata

dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo provvedimento.

3. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni richiamate nell'art. 49, comma 9, del C.C.N.I., ovvero che si trovano in posizione di esonero sindacale, distacco, comando, collocamento fuori ruolo ed in servizio nelle scuole italiane all'estero, partecipano all'attività formativa finalizzata all'acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi con le modalità previste nel titolo II dell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. L'effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è attestata dal dirigente scolastico dell'istituto scolastico sede di corso sulla base degli atti relativi allo svolgimento e alla conclusione del corso stesso forniti dalle agenzie formative.

5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non può superare 1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto per l'attività d'aula.

6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite previsto dal precedente comma, i responsabili amministrativi interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità, potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale, interregionale o nazionale, dall'Amministrazione centrale secondo quanto stabilito al punto 12 dell'art. 49 del C.C.N.I.

Art. 5.

Accreditamento e selezione delle agenzie formative

1. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, gli enti pubblici di formazione e assimilabili, i consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli istituti di ricerca pubblici.

2. Un apposito bando di gara disciplina i termini di presentazione delle domande. Per le modalità di accreditamento dei soggetti privati, e i relativi criteri di selezione, si terrà conto di quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.I. nonché dall'art. 7 della direttiva n. 210/99.

I criteri di riferimento sono:

la formazione come missione dell'agenzia formativa tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;

l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;

l'esperienza accumulata nel campo della formazione;

le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;

l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico;

il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze;

la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;

il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;

la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;

la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione.

3. I soggetti interessati a partecipare alla realizzazione dei corsi di formazione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione, in risposta al bando di gara, il Piano esecutivo della formazione che intendono erogare comprensivo della programmazione della formazione, delle metodologie, dei materiali utilizzati, dei docenti impiegati e del direttore del corso, nonché delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresì indicare, in ordine di priorità, le regioni nelle quali intendono realizzare l'attività di formazione, il numero dei lotti che si candidano a realizzare e devono espressamente dichiarare la propria disponibilità ad operare ove richiesto dall'Amministrazione centrale, nonché la propria disponibilità ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta presentata. Essi debbono inoltre dichiarare la propria disponibilità ad operare, su richiesta dell'Amministrazione centrale, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati.

4. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di gara, di cui al comma 2, fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Ogni soggetto partecipante all'associazione o al consorzio deve espressamente indicare l'attività che espleta per il servizio di formazione da fornire.

5. L'individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento del procedimento di accreditamento e selezione, come disciplinato nel bando di gara di cui al comma 2. Il procedimento prevede due fasi: la prima fase ha lo scopo di accreditare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti, di cui al comma 3, nonché di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria, e della verifica della compatibilità di cui all'allegato tecnico titolo III. Nella seconda fase si procederà alla selezione e graduazione dei soggetti accreditati sulla base di una specifica valutazione del Piano esecutivo presentato da parte dei soggetti, per la realizzazione dei corsi, sotto il profilo pro-

gettuale e operativo, e dell'offerta economica secondo i criteri fissati nel predetto allegato tecnico e specificati nel bando di gara.

6. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della consulenza di un'apposita commissione tecnica nazionale di valutazione, nominata con successivo provvedimento.

7. I membri della commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, né partecipare in qualità di corsisti alla formazione. Il personale della scuola che svolge funzioni di responsabile amministrativo ed il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione non può essere impiegato per la realizzazione delle attività formative.

8. Con apposito provvedimento saranno determinati gli oneri finanziari per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della commissione e delle spese connesse e la specificazione dei capitoli della tabella 6 del bilancio di previsione 2000 del Ministero della pubblica istruzione su cui tali spese dovranno essere imputate.

9. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi in lotti raggruppando i corsi su base regionale e/o interregionale e il numero dei corsi è determinato tenendo conto che ogni corso, definito di norma su base provinciale, è frequentato di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto è composto da un numero medio di dieci corsi. Il bando di cui al comma 2 specificherà in un apposito allegato la configurazione dei lotti.

10. A ciascun soggetto non può essere affidato a livello nazionale più del 10% dei lotti dei corsi di cui al punto 10.

11. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l'assegnazione dei lotti di corsi è effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell'ordine di priorità indicato dai soggetti ai sensi del comma 4, espletate le attività previste dall'art. 6.

12. Allorché, relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un'offerta sufficiente, l'amministrazione centrale provvederà all'assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilità espressa dagli stessi ai sensi del comma 4 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potrà di norma superare del 15% quello indicato nell'offerta economica dai soggetti accreditati.

13. L'elenco delle agenzie accreditate, selezionate e dichiarate vincitrici con l'indicazione dei lotti assegnati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Affidamento delle attività di formazione e vincoli contrattuali

1. L'attività di formazione può essere realizzata esclusivamente dalle agenzie dichiarate vincitrici ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione centrale pubblicherà, sul proprio sito intranet, l'elenco delle sedi dove verranno svolti i corsi e l'elenco per ogni corso dei responsabili amministrativi che hanno presentato la richiesta di partecipazione.

3. L'Amministrazione centrale procederà all'assegnazione dei responsabili amministrativi ai corsi di formazione utilizzando il criterio di viciniorità tra la sede del corso e quella di servizio, anche sulla base delle esigenze tecnico-logistiche dell'Amministrazione centrale stessa.

4. Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco delle agenzie dichiarate vincitrici, l'Amministrazione scolastica regionale procederà all'affidamento delle attività formative, inerenti ai lotti indicati, attraverso la stipulazione con le agenzie dichiarate vincitrici di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all'elenco di cui all'art. 5, comma 14.

5. La convenzione prevederà, tra l'altro:

a) l'obbligo per le agenzie affidatarie di attivare i piani esecutivi entro i quindici giorni successivi alla stipulazione della convenzione;

b) le specifiche condizioni e modalità che consentono all'amministrazione scolastica sedi dei corsi di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione della formazione.

6. La verifica delle attività svolte dalle agenzie dichiarate vincitrici è attuata secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

7. In caso di mancata attuazione, o non conforme adeguamento, del piano esecutivo da parte delle agenzie dichiarate vincitrici la convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcun onere per l'Amministrazione scolastica regionale.

8. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilità della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attività formative secondo il piano esecutivo presentato e secondo quanto previsto dal comma 5, punto *b).*

Art. 7.

Criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso e di rendicontazione delle spese

1. La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati dalle agenzie formative è attuata dall'Amministrazione centrale ed è finalizzata, anche sulla base di quanto previsto dal successivo art. 8, alla verifica dei contenuti formativi erogati, delle attrezzature utilizzate, dei docenti impegnati.

2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, da parte dei soggetti affidatari, nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali rendicontazioni saranno presentate alle amministrazioni scolastiche regionali di competenza cui spetterà il compito della loro verifica.

Art. 8.

Monitoraggio e valutazione

1. La realizzazione della formazione è seguita attraverso un'attività di monitoraggio e valutazione *in itinere*, che realizzerà una costante osservazione delle attività formative messe in opera dalle agenzie formative.

2. La Direzione generale del personale attuerà una specifica macro attività di sorveglianza amministrativa, comprendente un monitoraggio e un controllo e valutazione *in itinere* in merito alle iniziative realizzate con i finanziamenti previsti annualmente dalla legge n. 440 del 18 dicembre 1997 «Fondo per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi». Le attività di monitoraggio di cui al comma 1 sono parte integrante della sorveglianza.

3. I criteri per l'attuazione del monitoraggio di cui al punto 1, finalizzata non soltanto alla verifica dei risultati della formazione ma anche all'analisi ed alla verifica della soddisfazione dei partecipanti, sono definiti dalla Direzione generale del personale nell'ambito della sorveglianza.

4. La valutazione finale dei partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 49 del C.C.N.I., sarà realizzata tramite un colloquio, alla presenza del direttore del corso e di due dei docenti che hanno svolto l'attività di formazione. Il direttore del corso sintetizzerà l'andamento del colloquio verbalizzando gli aspetti positivi emersi.

Art. 9.

Formazione del personale delle scuole non statali

Ai fini della formazione del personale preposto alla Direzione generale dell'istruzione media non statale, gli enti gestori delle predette scuole potranno richiedere la realizzazione delle attività formative previste dal presente decreto, con i relativi oneri a loro carico, alle agenzie formative dichiarate vincitrici.

Art. 10.

Finanziamento delle attività

La spesa relativa alla realizzazione delle attività di formazione, di cui al presente decreto, è prevista nella misura di lire 13 miliardi. Detta spesa trova la copertura finanziaria per lire 4 miliardi con l'impegno preso sul cap. 1068 - esercizio finanziario 1999 - dalla Direzione generale per l'istruzione media non statale sulla base del piano di riparto delle risorse per il «Fondo per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», di cui alla legge n. 440/1997 (nota prot. n. 364 del 3 agosto 1999 dell'Ufficio di coordinamento per il bilancio e per la gestione dei flussi finanziari).

La restante somma necessaria, pari a lire 9 miliardi, graverà sul cap. 1698 dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione - esercizio finanziario 2000, che presenta uno stanziamento complessivo di lire 30.825.250.000.

Art. 11.

Personale in servizio nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano

Il presente decreto si applica per il personale statale, in mancanza di «specifica disciplina», anche per l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi in servizio nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che assumono i relativi oneri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 22

ALLEGATO TECNICO

Titolo I

STRUTTURA E CONTENUTI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

Gli obiettivi generali contenuti nel commi 1 e 2 dell'art. 7 dei C.C.N.I. costituiscono le linee guida generali per la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi:

«1. L'amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l'obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei capi di istituto.

2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all'ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale».

Il programma di formazione, rivolto ai responsabili amministrativi ha l'obiettivo di favorire l'acquisizione e il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l'esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il programma di formazione farà riferimento per quanto concerne i contenuti alle indicazioni espresse nell'allegato 5 al CCNI.

Le azioni formative saranno attuate con metodologie che pongono al centro il necessario raggiungimento degli obiettivi da parte di adulti che, pur se dotati di esperienze qualificate, devono sviluppare nuove competenze e capacità gestionali e relazionali. Si privilegiano pertanto tutte le metodologie che si basano sull'interattività, la ricerca-azione e la progettazione.

Gli obiettivi formativi dovranno essere raggiunti tenendo presente gli aspetti di efficacia formativa, cioè massimizzare il rapporto tra risultati formativi ottenuti e obiettivi formativi stabiliti, e di efficienza complessiva, cioè massimizzare il rapporto tra struttura organizzativa utilizzata e risorse impegnate.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

1) *Struttura dell'attività formativa:*

I contenuti relativi alla formazione dei responsabili amministrativi sono riportati nell'allegato 5 al C.C.N.I. e ricordati nella premessa. Tali contenuti possono essere suddivisi tra quelli che debbono per la loro rilevanza e specificità essere svolti in presenza da docenti (per un totale di 60 ore) e quelli che invece sono oggetto di autoformazione e formazione a distanza (per 40 ore).

La Commissione nazionale paritetica, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 49 e dall'allegato 5 del C.C.N.I., per quanto attiene alla struttura del corso di formazione stabilisce di inserire un'area, all'interno della formazione in presenza, definita «elettiva» nella quale i partecipanti ai corsi realizzeranno un approfondimento di uno degli argomenti previsti dal programma del corso in presenza e che sono riportati al punto 2. L'area elettiva comprenderà un massimo di 5 ore e sarà concordata all'interno dei corsi dai partecipanti e dall'agenzia formativa.

2) *Contenuti (allegato 5 del C.C.N.I.):*

A. Il quadro di riferimento organizzativo dell'istituzione scolastica nell'ambito dei processi dell'autonomia; gestione delle risorse, i rapporti con l'utenza e il territorio.

In aula 30 h - sperimentazione con simulazione almeno 10 h.

A.1 - (3.f.) L'istituzione scolastica fra amministrazione centrale e periferica, il raccordo e il confronto con il territorio e gli enti locali; l'autonomia della scuola; organizzazione e atti nella Comunità europea;

A.2. - (3.a.) L'istituzione scolastica autonoma; progettazione, organizzazione, verifiche;

A.3 - (3.b.) Il nuovo C.C.N.L. del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; poteri, competenze e responsabilità. I profili del personale A.T.A. le figure intermedie. I diritti e i doveri;

A.4. - (3.c.) L'unità dei servizi amministrativi-gestionali; gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del dirigente e del direttore;

A.5 - (3.d.) La gestione e la valorizzazione delle risorse umane; i rapporti con l'utenza e con il territorio; aspetti relazionali per un'ottimizzazione della comunicazione tra i diversi soggetti dell'autonomia; le problematiche relative all'inserimento degli alunni stranieri e ai rapporti con le loro famiglie;

A.6 - (3.e.) Il piano dell'offerta formativa; il lavoro per progetti in rapporto al contesto di riferimento e agli indicatori di risultato, organico funzionale; contratti a tempo determinato e di prestazione d'opera.

B. La gestione amministrativo-contabile e le verifiche.

In aula 20 h - esercitazione/simulazione di 6 h.

B.1 - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;

B.2 - (2.1.b.) Attività negoziali delle istituzioni scolastiche; convenzioni, contratti, accordi di programma, sponsorizzazioni, accordi di rete, protocolli d'intesa;

B.3 - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati.

In autoformazione 10 ore.

B.4 - (2.1.) La gestione amministrativo-contabile e le verifiche; la gestione informatizzata;

B.5 - (2.1.a.) Il nuovo regolamento di contabilità; struttura e contenuti del bilancio di istituto; dal bilancio vincolato alla gestione del budget;

B.6 - (2.1.c.) Il rendiconto, l'inventario dei beni;

B.7 - (2.1.d.) La redazione dei piani finanziari; la semplificazione amministrativa;

B.8 - (2.1.e.) I fondi CEE; l'introduzione dell'Euro;

B.9 - (2.1.f.) La responsabilità; il sistema dei controlli; il passaggio dal controllo preventivo al controllo di gestione e dei risultati.

C. Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell'amministrazione scolastica e, più in generale, della pubblica amministrazione.

In aula 5h.

C.1 - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e la multimedialità;

C.2 - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all'informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma digitale;

In autoformazione 10 h.

C.3 - (2.1.g.) La gestione di banche dati; la rete, internet, intranet e la multimedialità;

C.4 - (2.1.h.) Aspetti normativi connessi all'informatizzazione: gli atti amministrativi e la firma digitale;

C.5 - (2.1.i.) Il nuovo sistema pensionistico e la ricostruzione delle carriere;

C.6 - (3.g.) Le nuove tecnologie; verso un sistema informatico integrato dell'amministrazione scolastica e, più in generale, della pubblica amministrazione.

D. Il quadro di riferimento normativo-contrattuale.

In autoformazione 20 h (materiale - bibliografia).

D.1 - (4.a.) Principi di diritto costituzionale, amministrativo, privato, del lavoro, comunitario;

D.2 - (4.b.) La riforma della pubblica amministrazione; il decentramento; fonti dell'ordinamento giuridico;

D.3 - (4.c.) Uffici e organi, atto e procedimento amministrativo;

D.4 - (4.d.) La trasparenza amministrativa e lo snellimento dell'attività amministrativa (leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 e successive modificazioni e integrazioni);

D.5 - (4.e.) Il decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; riflessi e problematiche;

D.6 - (4.f.) La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego nelle fonti normative e nel CCNL del comparto scuola.

D.7 - (3.b.) Il nuovo CCNL del comparto scuola; la nuova figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi; poteri competenze e responsabilità. I profili del personale ATA; le figure intermedie;

D.8 - (3.c.) L'unità dei servizi amministrativi-gestionali gestione e organizzazione; gli ambiti di rispettive competenze del dirigente e del direttore.

Nota. — Il codice indicato tra parentesi, in corrispondenza di ciascun argomento, rappresenta il codice di riferimento dell'argomento stesso nell'allegato 5 del CCNI.

Titolo II

CORSI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI IN PARTICOLARI POSIZIONI

I corsi di formazione destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate nell'art. 49 del C.C.N.I. sono realizzati secondo le seguenti modalità:

a) percorso di formazione del personale in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo: il corso è attuato dalle agenzie dichiarate vincitrici con le modalità previste per i percorsi ordinari nel titolo I del presente allegato. La frequenza può essere effettuata nella provincia in cui i responsabili amministrativi

operano anche se diversa da quella in cui è ubicata la sede di titolarità. A tal fine i responsabili amministrativi presentano apposita domanda all'amministrazione scolastica della provincia in cui prestano servizio;

b) corsi per i responsabili amministrativi collocati fuori ruolo in servizio all'estero: il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, disciplinerà con apposito provvedimento le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ai fini dell'acquisizione della qualifica direttiva;

c) i corsi di formazione, destinati ai responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni analoghe a quelle indicate dall'art. 49, comma 9 del C.C.N.I., sono realizzati dall'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione di massima con le medesime modalità previste per i corsi ordinari.

Il personale in argomento può scegliere di partecipare ai corsi ordinari o a corsi che saranno organizzati a livello nazionale, interregionale, regionale o provinciale a seconda delle necessità. Detto personale presenterà la domanda con le modalità previste da successivo provvedimento.

Titolo III

ACCREDITAMENTO E SELEZIONE DELLE AGENZIE FORMATIVE

1. *Prima fase*.

A) Accertamento dei requisiti soggettivi delle agenzie formative.

Salve le specificazioni e le integrazioni rimesse al bando di cui all'art. 5, i soggetti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e all'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

In caso di costituzione di associazioni o consorzi le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che compongono l'associazione o il consorzio.

I soggetti interessati devono possedere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto, i successivi requisiti minimi di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale.

In caso di costituzione di associazioni o consorzi, il bando fisserà i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale che dovrà possedere ciascun componente, ed in particolare, in caso di associazioni, la capogruppo mandataria.

A1) Requisiti di natura economico-finanziaria.

I soggetti dovranno avere un fatturato annuo, riferito ad attività di formazione e di consulenza organizzativa, non inferiore a 400 milioni di lire italiane annui (IVA esclusa) per i singoli.

In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, tale requisito dovrà essere posseduto interamente dalla capogruppo mandataria.

A2) Requisiti di natura tecnico-professionale.

A2.1) Staff professionale.

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono disporre di un garante scientifico e professionale, il quale dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità il piano delle attività presentato ai fini del procedimento di selezione. Tale garante deve possedere almeno uno dei requisiti sottoindicati:

essere stato negli ultimi cinque anni responsabile diretto di almeno un progetto di formazione rivolto a profili professionali di natura direttiva o equivalente;

essere (o essere stato negli ultimi cinque anni) responsabile di un organismo erogatore di servizi di formazione rivolto a profili professionali di natura direttiva o equivalente;

A2.2) Esperienza pregressa.

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere già svolto attività di formazione nei confronti di personale direttivo o di qualifiche equivalenti nel settore pubblico allargato o in settori simili.

A2.3) Capacità logistica e strutturale.

Per essere accreditati, i soggetti richiedenti devono dichiarare di disporre di attrezzature per le attività formative. Tali attrezzature devono essere in regola con le norme vigenti in materia sicurezza.

B) Verifica della compatibilità del piano esecutivo presentato dai candidati.

Saranno esclusi i candidati che abbiano presentato un piano esecutivo non conforme per struttura e contenuti a quanto previsto dal titolo I del presente allegato tecnico.

2. *Seconda fase: graduazione dei soggetti accreditati.*

Nella graduazione dei soggetti che abbiano superato la fase di cui al precedente punto 1), l'Amministrazione centrale considererà preminente la qualità del piano esecutivo rispetto al suo costo.

A) Valutazione della qualità del piano esecutivo.

La qualità del piano esecutivo è valutata sulla base dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

1) livello qualitativo complessivo del piano rispetto alla programmazione della formazione, le metodologie, i materiali utilizzati;

2) livello professionale dei formatori, identificabile attraverso esplicite referenze curriculari e la quantificazione oraria dei singoli interventi nei corsi da svolgere, con particolare riferimento alla formazione dei responsabili amministrativi;

3) organizzazione di forme di tutoring e di assistenza tecnica;

4) presenza di modalità didattiche diversificate per metodologia e per strumentazione;

5) capacità organizzative.

B) Valutazione dell'offerta economica.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata a partire dal valore del singolo lotto, che è indicato dal bando di gara, sulla base del quale gli interessati formuleranno l'offerta più vantaggiosa.

Il capitolato disciplinare di gara fissa le modalità di trattamento delle offerte anormalmente basse.

L'offerta economica riguarderà i costi previsti per la realizzazione del lotto o dei lotti con esclusione dei costi relativi al rimborso delle spese di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti.

C) Attribuzione dei punteggi.

Al fine di garantire il massimo livello di qualità dei piani esecutivi i relativi criteri di ponderazione saranno indicati nel bando di gara.

00A2228

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2000.

Integrazione al decreto dirigenziale 15 ottobre 1999 concernente la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vivi ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto il decreto dirigenziale del 15 ottobre 1999 con il quale è stata determinata, tra l'altro, la composizione della sottocommissione dei motodi ufficiali di analisi

dei «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», ai sensi dell'art. 112 del citato D.P.R. n. 162/1965;

Ritenuto di dover integrare la predetta sottocommissione con altro nominativo di provata competenza nel settore enologico;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa il dott. Francesco Pavanello - coordinatore tecnico dei laboratori dell'Unione italiana vini, viene nominato, ad integrazione, quale componente della sottocommissione dei metodi ufficiali di analisi dei «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per quanto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

L'ispettore generale capo: AMBROSIO

00A2229

DECRETO 14 febbraio 2000.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Orcia».

IL DIRETTORE GENERALE

DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 «Nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Orcia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 1995;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contenete disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Toscana;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Siena, dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Siena, dalla Unione provinciale degli agricoltori di Siena, dal Consorzio della denominazione I.G.T. «Orcia», legittimate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Orcia»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Orcia» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orcia» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Orcia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

La indicazione geografica tipica «Orcia», riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2000, i vini con la denominazione di origine controllata «Orcia», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il 30 giugno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» possono essere iscritti all'albo dei vigneti per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 2000, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni normative U.E.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare di produzione, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.

Art. 5.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Orcia» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 (cinque) litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1999 o di anni precedenti, purché documentabile.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Orcia» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ORCIA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Orcia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, novello, bianco e vinsanto.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Orcia» rosso e «Orcia» novello:

Sangiovese: minimo 60%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 40%, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.

«Orcia» bianco:

Trebbiano toscano: minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve prove-

nienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

«Orcia» vinsanto:

Trebbiano toscano e malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità, dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino, Sarteano, San Casciano Bagni e Torrita di Siena.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal punto di incontro tra il «Torrente Ente» ed il fiume «Orcia» che delimitano rispettivamente il confine tra Castiglione d'Orcia, con Castel del Piano (Groseto), e Montalcino, prosegue la delimitazione in senso orario costeggiando sulla sinistra idrologica il fiume «Orcia» sempre quale confine tra Castiglione d'Orcia e Montalcino, fino alla confluenza del torrente «Asso»; si prosegue il confine naturale di questo fiume fino ad incontrare l'incrocio con la s.s. n. 2 Cassia in prossimità della frazione di Torrenieri; si continua poi verso sinistra seguendo la s.s. n. 2 Cassia (vecchio tracciato) fino ad oltrepassare il podere Galluzzino incontrando il confine amministrativo di San Giovanni d'Asso a quota «154».

A questo punto si segue il fosso «Serlate» quale confine tra i comuni di Montalcino e S. Giovanni d'Asso prima e Montalcino-Buonconvento poi, fino alla sua immissione nel fiume «Ombrone»; segue detto fiume fino all'incontro con il torrente «Rigagliano», quindi prosegue la delimitazione costituita dai confini amministrativi Buonconvento-Murlo seguendo il suddetto torrente ad incontrare la strada provinciale Buonconvento-Vescovado di Murlo a quota «209» in prossimità del podere Giulianello. Detto confine prosegue ancora lungo il confine comunale di Buonconvento-Murlo, fino ad incontrare il torrente «Stile», si percorre questo, per breve tratto verso nord ad incontrare il confine amministrativo di Monteroni d'Arbia. Da questo punto la delimitazione segue i confini amministrativi tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia fino al torrente «Sorra», quindi il confine prosegue lungo il torrente «Arbia» a raggiungere il limite nord del territorio comunale di Buonconvento dove incontra il confine territoriale del comune di Asciano. Detto confine prosegue lungo il fiume «Ombrone» e lo segue fino alla strada statale di Monte Oliveto M. n. 451 per scendere poi verso il torrente «Vespero» del quale segue il corso fino al fosso di «Belvedere» ad incontrare il confine amministrativo di S. Giovanni d'Asso in prossimità del podere S. Carlo. A questo punto il confine segue la delimitazione amministrativa tra S. Giovanni d'Asso e Asciano fino ad oltrepassare il torrente «Asso» a quota «271»; da qui si segue il confine Trequanda-Asciano costituito dal torrente «Asso» fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Trequanda.

Si prosegue verso est lungo il torrente «Asso» fino ad incontrare il punto di incontro dei territori amministrativi di Asciano, Rapolano e Sinalunga in prossimità della località Fonte del Fondone a quota «455».

Seguendo il confine amministrativo tra Trequanda e Sinalunga, lungo la strada di Collalto e poi il borro di Meleta, si giunge in prossimità della località Le Macchiaie a quota «359»; da questo punto, continuando lungo suddetto confine, si tocca quota «299» e successivamente quota «356» in prossimità della località Il Sodo per giungere al fosso Segavene dove si incontra il confine amministrativo del comune di Torrita.

Si segue il Fosso Segavene fino ad incontrare la linea ferroviaria Chiusi-Siena a quota «271» proseguendo sulla destra della suddetta linea ferroviaria fino a quota «267», da questo punto si segue la strada Torrita-Sinalunga fino a raggiungere il centro abitato di Torrita, si segue la strada Torrita-Bettolle per un breve tratto fino ad incontrare la strada che porta ad Abbadia di Montepulciano e successivamente il confine amministrativo di Montepulciano in località Saragiolino a quota «284», quindi, seguendo il confine tra Torrita e Montepulciano, si raggiunge il fosso dei Grilloni.

Si prosegue sempre lungo il confine Torrita-Montepulciano ad incontrare il territorio amministrativo di Pienza a quota «502» in località La Torre.

A questo punto si oltrepassa la strada provinciale n. 146, si segue la delimitazione amministrativa Pienza-Montepulciano e successivamente Pienza-Chianciano fino ad incontrare la località La Foce.

Il confine percorre il limite spartiacque del bacino «Orcia-Astrone» indicato dalla strada vicinale La Foce-Palazzone-Poderuccio fino ad arrivare al fosso dei «Prati» ad incontrare il confine amministrativo di Sarteano; si scende il fosso dei «Prati» quale confine amministrativo tra i comuni di Chianciano e Sarteano ad incontrare la strada La Foce-Castiglioncello sul Trinoro e prosegue la suddetta strada fino al bivio in prossimità di fosso al «Tazza».

La delimitazione continua lungo la strada provinciale Sarteano-San Piero in Campo fino a raggiungere il podere Casananni; prosegue sulla sinistra per la strada campestre toccando i poderi Sanbuco e le quote «650-652-689-710» fino al podere Aiola, a quota «667» e ad incontrare la s.s. n. 478 Sarteano-Radicofani a quota «647». Si percorre la strada suddetta in direzione Radicofani oltrepassando il bivio, per Spineta, si giunge a quota «658» in loc. San Giuliano. Qui si lascia la s.s. 478 e si percorre la strada comunale della Montagna per Fontevetriana. Si passa quest'ultima località, il bivio per loc. Fastelli e Casa Forterenza, proseguendo al bivio che giunge a Casa Bebi e da lì fino al confine amministrativo con il comune di Cetona. Si percorre detto confine fino ad incontrare la s.s. 321 del Polacco, proveniente dalla località Piazze, fino ad arrivare al centro abitato di San Casciano Bagni. Oltrepassato San Casciano B. si segue la strada provinciale n. 41, di Trevinano per raggiungere il confine comunale di San Casciano B. ed anche della provincia di Siena.

A questo punto si segue detto confine delimitato dal lago di San Casciano B. e successivamente dal torrente Elvella fino all'incontro con il fiume Paglia. Si sale verso nord sempre seguendo il fiume Paglia fino ad incontrare il confine amministrativo di Abbadia S.S.; si prosegue il confine amministrativo Abbadia S.S.-Piancastagnaio seguendo il corso del torrente «Minestrone» fino a quota «650», in località Carboncella.

Quindi, seguendo la linea di livello di quota «650», si prosegue all'interno del territorio di Abbadia S.S. toccando approssimativamente le seguenti località: Cerreto, Rovignano, strada provinciale dei Combattenti, fosso del Vivo, Pagliola (dove si attraversa il torrente omonimo), Le Piagge, Le Cascinelle, fosso del Vascio, strada provinciale delle Conie, torrente «Formone», fino a raggiungere il confine con il comune di Castiglione d'Orcia, sul fosso del Termine.

Da questo punto si segue la delimitazione del territorio amministrativo del comune di Castiglion d'Orcia, e, costeggiando il confine di quest'ultimo, viene raggiunto il fosso Piscione prima, il fosso Braconi poi, e proseguendo ancora il fosso Ansitonia fino ad incontrare nuovamente il torrente «Ente», punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e colturali nelle quali insistono i vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» nelle diverse tipologie di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni di fondovalle eccessivamente umidi, i terreni eccessivamente argillosi od insufficientemente soleggiati.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti situati a un'altitudine non superiore a mt. 700.

4.2 *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti ed i reimpianti, relativi a tutte le diverse tipologie di vino, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a n. 3500 in coltura specializzata.

4.3 *Forme di allevamento.*

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva Tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
«Orcia» Rosso	Max 8	11,50% vol
«Orcia» Novello	Max 8	10,50% vol
«Orcia» Bianco	Max 8	10,50% vol
«Orcia» Vinsanto	Max 8	10,50% vol

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione e conservazione ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nei territori amministrativi dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non più di 6 km in linea d'aria del confine della stessa, purché nella provincia di Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana e comunicate all'Ispettorato repressioni frodi e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.

5.2 *Imbottigliamento.*

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Siena.

5.3 *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia	Resa Uva/Vino	Produzione max Vino/Ha
«Orcia» Rosso	Max 70%	56 Hl
«Orcia» Novello	Max 70%	56 Hl
«Orcia» Bianco	Max 70%	56 Hl
«Orcia» Vinsanto	Max 35%	28 Hl (3° anno invecch.)

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, per i vini «Orcia» rosso, novello e bianco ed il 38% per la tipologia vinsanto anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.4 *Metodo di vinificazione della tipologia «Vinsanto».*

La resa massima dell'uva in vino finito «Orcia» Vinsanto non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.

Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;

la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ad ettolitri 3; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.

5.5 *Immissione al consumo.*

I vini a denominazione di origine controllata «Orcia» rosso e «Orcia» bianco potranno essere immessi al consumo a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per il novello si farà riferimento alle normative in materia.

L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata «Orcia» Vinsanto non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

5.6 *Scelta vendemmiale.*

La scelta vendemmiale è consentita ove ne sussistano le condizioni di legge.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Orcia» rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5g/l;
estratto secco netto minimo: 20g/l;

«Orcia» bianco:

colore: bianco paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: fine, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5g/l;
estratto secco netto minimo: 16g/l;

«Orcia» novello:

colore: rosso cerasuolo tendente al viola vivace;
odore: fruttato, fresco;
sapore: vivace, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
acidità totale minima: 4,5g/l;
estratto secco netto minimo: 18g/l;

«Orcia» Vinsanto:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: intenso, etereo, aroma caratteristico;
sapore: armonico, morbido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno il 13% svolto ed un minimo del 2% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5g/l;
estratto secco netto minimo: 23g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 *Qualificazioni.*

Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 *Località.*

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», ecc. sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE in materia.

7.4 *Caratteri e posizione in etichetta.*

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5 *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 *Vigna.*

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i seguenti vini: «Orcia» bianco, «Orcia» rosso.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 *Volumi nominali.*

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri (damigiane).

Per il confezionamento in recipienti di capacità fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacità di litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 5,00;

8.2 *Tappatura e recipienti.*

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero o altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacità fino a litri 5. Fanno eccezione i recipienti in vetro da litri 5 (dame) e quelli di capacità superiore che potranno essere sigillati utilizzando i più consueti materiali in uso per tali contenitori.

00A2086

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° marzo 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000. (Deliberazione n. 29/00/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e prodotti del 1° marzo 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, sull'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni» e la legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» e successive modificazioni;

Rilevato che per il giorno 16 aprile 2000 sono state fissate le elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario;

Rilevato altresì che per la stessa data sono state fissate le elezioni degli organi dei comuni e delle province elencati nell'allegato *A* alla presente delibera;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Art. 1.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dalla data di convocazione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, il complesso degli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 — tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione — è ripartito come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di presentazione delle candidature, per i programmi riferiti ad ambiti regionali o locali, gli spazi sono attribuiti per il novanta per cento ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi e garantendo loro comunque almeno una presenza. Per il restante dieci per cento sono attribuiti in maniera paritaria ai soggetti politici che, ancorché non presenti nelle assemblee da rinnovare, siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale. Per i programmi di comunicazione politica riferiti all'ambito nazionale il riparto degli spazi avviene con gli stessi criteri tra i soggetti politici la cui rappresentanza nelle assemblee regionali da rinnovare trovi una proiezione in quella parlamentare nazionale o europea;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, gli spazi dedicati alla competizione in una singola regione vengono assegnati, ogni due settimane, per metà, ai fini di una ripartizione paritaria, tra le liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione nella stessa regione e per l'altra metà, sempre ai fini di una ripartizione paritaria, fra le coalizioni che abbiano presentato un candidato alla presidenza della medesima regione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. Nell'ipotesi in cui la comunicazione politica sia riferita all'ambito nazionale, il riparto degli spazi tra i soggetti politici avviene in base ai criteri predetti, riferiti rispettivamente alle liste e alle coalizioni presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.

Art. 2.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono assegnati per metà, ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e per l'altra metà, sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente;

h) le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

1) comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Ogni variazione successiva deve essere comunicata all'Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi, che può avvenire o riprendere solo dopo che tali comunicazioni siano state effettuate;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblico il loro intendimento mediante un apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga

trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato a due consecutive settimane di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

i) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, entro due giorni dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l'avvenuta presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal candidato alla presidenza della regione. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

l) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo II

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dalla data di convocazione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, alle emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nelle regioni stesse che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nelle regioni a statuto ordinario che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono assegnati per metà, ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e per l'altra metà, sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

f) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito gratuito» e l'indicazione del soggetto committente;

g) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiote-

levisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

h) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro due giorni dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l'avvenuta presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal candidato alla presidenza della regione. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario del comitato. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

2. Avvenuta la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che le regioni abbiano accertato la disponibilità delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni — su proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi — fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalità di cui all'art. 4 hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dalle liste, dalle coalizioni e dai candidati e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito a pagamento» e l'indicazione del soggetto committente;

f) le emittenti che intendono avvalersi della facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove

non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonché le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Capo III

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 6.

Programmi di informazione

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, cioè quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza degli stessi soggetti è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi;

b) quando vengono trattate questioni relative alla competizione elettorale, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese tra singoli competitori, membri del Governo ed esponenti politici.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

3. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 7.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 8.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 9.

Monitoraggio e conservazione delle registrazioni

1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se nazionali, o, se locali, ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico — lista o coalizione — da essi rappresentato.

2. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nelle regioni a statuto ordinario sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.

TITOLO II
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Art. 10.

Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.

1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali per le elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, fissate per il giorno 16 aprile 2000, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici e a tutti i candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 11.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura «messaggio elettorale».

2. Le pubblicazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati.

3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 12.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.

Art. 13.

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonché di quelle previste nel presente titolo sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.

TITOLO III

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 14.

Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata altresì la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi è obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 è letta ai radioascoltatori.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a) trasmettono all'Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonché quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;

b) propongono all'Autorità la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione — in relazione alle risorse disponibili nella regione medesima — dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;

c) presenziano, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;

d) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorità per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 16 del presente provvedimento.

Art. 16.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorità. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 è inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché al gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonché una motivata argomentazione.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.

5. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti — accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza — all'Autorità, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

6. L'Autorità può adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni — che collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi — verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente atto non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO V

ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Art. 17.

Disposizioni applicabili

1. Per le elezioni che avranno luogo il 16 aprile 2000 nelle province e nei comuni elencati nell'allegato *A* alla presente delibera si applicano le disposizioni del presente provvedimento, a tal fine dovendosi intendere quanto segue:

a) i riferimenti ai consigli regionali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario sono sostituiti, rispettivamente, con quelli ai consigli comunali, ai relativi gruppi consiliari ed ai sindaci ovvero ai consigli provinciali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle province. Il medesimo criterio di sostituzione si applica ai riferimenti ai candidati;

b) l'espressione «Regione» è sostituita, rispettivamente, da quella «Comune» e ovvero da quella «Provincia»;

c) le espressioni «liste» e «coalizioni» sono da riferirsi, rispettivamente, alle liste in competizione per l'elezione dei consigli comunali ed ai raggruppamenti tra queste, collegati ad un candidato alla carica di sindaco, ovvero ai gruppi di candidati al consiglio provinciale ed ai raggruppamenti tra questi, collegati ad un candidato alla presidenza della provincia.

2. Le disposizioni in materia di comunicazione politica e di messaggi politici autogestiti dettate nel titolo primo per il periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000, affinché gli spazi siano ripartiti in modo uguale tra i candidati ammessi e fermo restando quanto previsto per i messaggi a pagamento. Qualora nelle comunicazioni rese dalle emittenti all'Autorità ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 del presente provvedimento, nonché nei comunicati previsti dagli stessi articoli, non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno essere effettuati entro il 19 aprile.

3. Le disposizioni dei titoli secondo e terzo, relative alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali, si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000. A tal fine, il riferimento dell'art. 6, comma 3, concernente i programmi di informazione, ad «esiti di altre consultazioni elettorali», è da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Periodo ed ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 aprile 2000, salva una eventuale estensione sino al 30 aprile in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Napoli, 1° marzo 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Il segretario della commissione
SOI

ALLEGATO *A*

ELEZIONI PROVINCIALI

Viterbo
Caserta
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari

ELEZIONI COMUNALI

Provincia	Comuni
Alessandria	Bassignana Cassine Gamalero Montacuto Valenza
Asti	Cerreto d'Asti
Biella	Ailoche Taviglano
Cuneo	Benevello Carrù Castiglione Tinella Cortemilia Costigliole Saluzzo Morozzo Peveragno Priero Roaschia
Novara	Bogogno
Torino	Cascinette d'Ivrea Castelnuovo Nigra Isolabella Leini Lemie Osasio Pont-Canavese Rivalba Sauze d'Oulx Sauze di Cesana Torre Canavese *Venaria Reale* Virle Piemonte Vistrorio
Verbano-Cusio Ossola	Crevoladossola Falmenta
Vercelli	Motta de' Conti Tronzano Vercellese
Bergamo	Cenate Sotto Cividate al Piano Clusone Filago Cazzaniga
Brescia	Lonato Magasa Roncadelle
Como	Barni Casnate con Bernate Domaso Lambrugo Lanzo d'Intelvi Lipomo Turate
Cremona	Corte de' Frati Pandino Soncino
Lecco	Ballabio Calco Mandello del Lario
Lodi	*Lodi*
Mantova	*Mantova* Monzambano Redondesco
Milano	*Corsico* *Desio* *Parabiago* *Segrate* *Seregno* Vizzolo Predabissi
Pavia	Bastida de' Dossi Giussago Miradolo Terme *Pavia* *Vigevano* *Voghera*
Sondrio	Cercino
Varese	Casorate Sempione Gorla Maggiore Laveno-Mombello Luino Origgio *Samarate* Somma Lombardo
Belluno	Borca di Cadore Colle Santa Lucia Forno di Zoldo Zoppè di Cadore
Padova	Castelbaldo Due Carrare Pernumia Sant'Angelo di Piove di Sacco
Rovigo	Porto Tolle Villadose
Treviso	Arcade *Castelfranco Veneto* Spresiano Vidor
Venezia	Cavallino Treporti Dolo *Venezia*
Verona	Albaredo d'Adige Nogara Palù Trevenzuolo Vigasio
Vicenza	Posina
Pordenone	Barcis *Caneva* Claut Montereale Valcellina Travesio
Udine	*Cividale del Friuli*
Genova	Ronco Scrivia San Colombano Certenoli Vobbia
Imperia	Pietrabruna Rocchetta Nervina *San Remo* Taggia
La Spezia	Levanto *Sarzana*
Forlì-Cesena	Verghereto
Piacenza	Ferriere
Ravenna	*Faenza*
Reggio Nell'Emilia	Luzzara

Provincia	Comune
Firenze	Scarperia
Grosseto	Montieri
Lucca	Coreglia Antelminelli
	Pietrasanta
Pisa	Orciano Pisano
Perugia	Scheggino
Terni	Giove
Ancona	*Senigallia*
Ascoli Piceno	Appignano del Tronto
	Montelparo
Macerata	*Civitanova Marche*
	Macerata
	Petriolo
Pesaro e Urbino	Isola del Piano
Frosinone	Belmonte Castello
	Fiuggi
	Guarcino
	Isola del Liri
Latina	*Minturno*
	Ventotene
Rieti	Marcetelli
	Montebuono
Roma	*Albano Laziale*
	Arcinazzo Romano
	Artena
	Grottaferrata
	Guidonia Montecelio
	Marino
	Palombara Sabina
	Roiate
	San Cesareo
	Santa Marinella
	Zagarolo
Viterbo	Blera
	Bomarzo
Chieti	*Chieti*
	Guilmi
	Palena
	Torricella Peligna
L'Aquila	Ateleta
	Pescasseroli
Pescara	Carpineto della Nora
Teramo	Castel Castagna
Campobasso	Casalciprano
	Castelbottaccio
	Cercepiccola
	Lupara
	Montelongo
	Montenero di Bisaccia
	Provvidenti
	Roccavivara
	San Giuliano del Sannio
	San Polo Matese
Isernia	Acquaviva d'Isernia
	Montenero Val Cocchiera
	Venafro
Avellino	*Ariano Irpino*
	Cervinara
	Mercogliano
	Montella
	Moschiano
	Quindici
	Santa Lucia di Serino
Benevento	Arpaise
	Bonea
	Castelfranco in Miscano
	Castelpagano
	Ceppaloni
	San Lorenzo Maggiore
	Tocco Caudio
Caserta	Carinaro
	Casal di Principe
	Castel Volturno
	Grazzanise
	Macerata Campania
	Sant'Angelo d'Alife
	Sparanise
	Teverola
	Tora e Piccilli
	Villa di Briano
Napoli	*Arzano*
	Casamarciano
	Casandrino
	Casola di Napoli
	Cimitile
	Ercolano
	Forio
	Gragnano
	Grumo Nevano
	Mariglianella
	Massa Lubrense
	Mugnano di Napoli
	Nola
	Ottaviano
	Pomigliano d'Arco
	Portici
	Procida
	San Paolo Bel Sito
	San Vitaliano
	Sant'Antonio Abate
	Santa Maria La Carità
	Saviano
	Sorrento
	Torre Annunziata
	Volla
Salerno	Casal Velino
	Castellabate
	Eboli
	Ispani
	Laurino
	Lustra
	Palomonte
	Pertosa
	Pisciotta
	Pontecagnano Faiano
	Positano
	Praiano
	San Giovanni a Piro
	San Gregorio Magno
	San Valentino Torio
	Sassano
	Torraca
Bari	*Acquaviva delle Fonti*
	Andria
	Canosa di Puglia
	Capurso
	Corato
	Gravina in Puglia
	Mola di Bari
	Polignano a Mare
Brindisi	San Donaci
	San Pietro Vernotico
	Torre Santa Susanna
Foggia	Carlantino
	Casalvecchio di Puglia
	Cerignola
	Faeto
	Manfredonia
	Margherita di Savoia

	Mattinata Monteleone di Puglia Ordona Rocchetta Sant'Antonio Roseto Valfortore *San Giovanni Rotondo* San Paolo di Civitate
Lecce	Alezio Calimera Carmiano *Galatina* Lequile *Maglie* Melpignano Neviano Parabita Ruffano Surbo Veglie
Taranto	*Castellaneta* Montemesola *Sava* *Statte* *Taranto*
Matera	Irsina Montalbano Jonico Salandra
Potenza	Avigliano Carbone Corleto Perticara Moliterno Tolve
Catanzaro	Carlopoli Davoli Martirano Lombardo Montauro Palermiti Petrizzi Santa Caterina dello Ionio Sant'Andrea Apostolo dello Ionio Sorbo San Basile Taverna
Cosenza	*Acri* Belmonte Calabro Bonifati Campana *Cassano allo Ionio* Cetraro Crosia Grisolia Papasidero San Fili *San Giovanni in Fiore* Scalea Spezzano Piccolo Tortora
Crotone	Isola di Capo Rizzuto Santa Severina Strongoli
Reggio Calabria	Anoia Caulonia Cinquefrondi Delianuova Marina di Gioiosa Ionica Malochio Pazzano Polistena Roccaforte del Greco Roghudi San Lorenzo Santo Stefano in Aspromonte Sinopoli
Vibo Valentia	Gerocarne Ionadi
Agrigento	Cammarata *Canicattì* Realmonte
Caltanissetta	Villalba
Catania	*Acireale* *Adrano* *Catania* Maniace Milo *San Giovanni La Punta*
Enna	*Enna* Pietraperzia
Messina	Basicò Graniti Limina Malvagna *Milazzo* *Patti* San Filippo del Mela
Palermo	Aliminusa *Carini* Collesano Godrano Lascari *Partinico* Pollina San Mauro Castelverde Santa Cristina Gela Scillato Trabia
Siracusa	*Avola* *Carlentini*
Trapani	Gibellina
Cagliari	Arbus Ballao Barumini Burcei Calasetta Carloforte Dolianova Donori Furtei Gesturi Giba Goni Gonnosfanadiga Guamaggiore Guasila Guspini *Iglesias* Las Plassas Lunamatrona Mandas Maracalagonis Monastir Muravera Nuraminis Pabillonis Piscinas Samatzai San Basilio San Gavino Monreale Sanluri San Nicolò Gerrei Santadi Sant'Anna Arresi Segariu Serdiana Serrenti Sestu Settimo San Pietro Siddi

Silius
Suelli
Teulada
Tratalias
Tuili
Ussana
Ussaramanna
Uta
Villamassargia
Villanovaforru
Villanovafranca
Villa San Pietro
Villaspeciosa

Nuoro . . . . Aritzo
Arzana
Atzara
Austis
Belvi
Birori
Borore
Bortigali
Desulo
Escolca
Flussio
Gairo
Gavoi
Jerzu
Laconi
Lanusei
Lei
Loceri
Lula
Magomadas
Mamoiada
Meana Sardo
Modolo
Montresta
Noragugume
Nuoro
Nurallao
Nurri
Oliena
Ollolai
Olzai
Onani
Onifai
Oniferi
Orani
Orgosolo
Orroli
Ortueri
Ottana
Posada
Sadali
San Teodoro
Seui
Seulo
Sindia
Sorgono
Suni
Talana
Teti
Tiana
Tinnura
Tonara
Torpè
Tortolì
Urzulei
Ussasai
Villagrande Strisaili
Villanova Tulo

Oristano . . . . Abbasanta
Aidomaggiore
Allai
Arborea
Assolo
Asuni
Baressa
Busachi
Curcuris
Fordongianus
Ghilarza
Gonnosnò
Gonnostramatza
Masullas
Mogoro
Neoneli
Norbello
Nughedu Santa Vittoria
Nurachi
Palmas Arborea
Pau
Paulilatino
Riola Sardo
Samugheo
San Nicolò d'Arcidano
Santa Giusta
Santu Lussurgiu
Sedilo
Seneghe
Sennariolo
Siamaggiore
Siamanna
Siapiccia
Simaxis
Sini
Soddi
Sorradile
Ulà Tirso
Usellus
Villanova Truschedu
Villa Sant'Antonio
Zeddiani

Sassari . . . . Aggius
Anela
Berchidda
Bonnanaro
Bortigiadas
Bottidda
Boddusò
Bultei
Burgos
Castelsardo
Cossoine
Giave
Ittireddu
Laerru
Luogosanto
Mara
Martis
Monti
Nule
Nulvi
Oschiri
Osilo
Ossi
Padru
Pattada
Perfugas
Ploaghe
Pozzomaggiore
Putifigari
Romana
Santa Teresa Gallura
Sassari
Siligo
Sorso
Tempio Pausania
Tergu
Thiesi
Usini
Viddalba
Villanova Monteleone

00A2454

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici: iniziative prioritarie. (Deliberazione n. 218/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 349/1986 che prevede, fra l'altro, che il Ministero dell'ambiente adotti iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente;

Vista la legge n. 305/1989 che prevede, fra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con le regioni interessate, promuove anche con la collaborazione degli istituti di ricerca, presenti nel territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni unite su cambiamenti climatici che, agli articoli 4 e 6, impegna le parti firmatarie a adottare misure per l'informazione del pubblico sui cambiamenti climatici, al fine di promuovere la più ampia partecipazione al processo avviato dalla Convenzione stessa;

Visto il protocollo adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997 dalla terza conferenza delle parti alla convenzione sui cambiamenti climatici, che conferma e sottolinea l'impegno dei Paesi firmatari a sviluppare programmi ed iniziative per l'informazione sui cambiamenti climatici;

Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998, «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra», che, al punto 2.1, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, il compito di predisporre e sottopone all'approvazione del CIPE il Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici;

Vista la seconda comunicazione dell'Italia alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, in relazione al capitolo 11 «Informazione al pubblico e formazione»;

Vista la proposta del Ministero dell'ambiente, ai sensi del punto 2.1 della citata delibera del CIPE del 19 novembre 1998;

Visto il parere della Conferenza unificata in data 4 novembre 1999;

Delibera:

1. Sono approvate le seguenti iniziative prioritarie del Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici, per il triennio 1999-2001:

1.1 Presentazione e diffusione del «Secondo rapporto dell'Intergovernment Panel on Climate Change» sullo stato del clima (SAR), e dei successivi aggiornamenti;

1.2 Presentazione e diffusione del protocollo di Kyoto, nonché dei programmi e delle decisioni dell'Unione europea per la sua attuazione;

1.3 Presentazione e diffusione della «Seconda comunicazione nazionale dell'Italia alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici», nonché della delibera del CIPE del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra»;

1.4 Presentazione e diffusione del «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali», del «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili», e del «Libro bianco per la mobilità sostenibile», di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, della sopra richiamata delibera CIPE del 19 novembre 1998;

1.5 Diffusione delle informazioni scientifiche sulla vulnerabilità dell'Italia rispetto agli scenari climatici futuri;

1.6 Diffusione delle informazioni relative all'efficienza energetica dei processi industriali e dei prodotti, e negli usi finali con particolare riferimento a:

a) produzione e distribuzione dell'energia elettrica, termica anche da biomasse;

b) standards di efficienza di elettrodomestici, sistemi di illuminazione, impianti di condizionamento e riscaldamento;

c) efficienza delle diverse modalità di trasporto, nonché standards di efficienza specifica degli autoveicoli e dei motoveicoli/ciclomotori;

d) efficienza delle diverse modalità di recupero e smaltimento dei rifiuti;

1.7 Promozione di programmi di informazione locale finalizzati in particolare alla diffusione delle migliori pratiche e tecniche di rispannio energetico nell'ambito dei comuni e degli altri enti locali.

2. Nell'ambito delle iniziative prioritarie di cui al punto 1 assume priorità strategica l'organizzazione delle seguenti attività e funzioni:

a) centro servizi per la predisposizione e distribuzione dei testi stampati, ipertesti o cd-rom, in lingua italiana, relativi ai precedenti punti 1, 2, 3, e 4;

b) coordinamento delle iniziative di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7;

3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate dal precedente punto 1, e dell'organizzazione delle attività e funzioni di cui al punto 2 entro il 30 giugno 2000;

3.1 Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) organizza presso ENEA il centro servizi di cui al precedente punto 2*a)*, per la predisposizione in lingua italiana dei testi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, stampati, ipertesti o cd-rom, in relazione alle diverse tipologie di destinatari;

b) promuove la presentazione e diffusione dei testi nelle scuole medie inferiori, nelle scuole medie superiori e nelle università, da completare entro il 30 maggio 2001;

c) promuove, sulla base di accordi volontari con le imprese editoriali e con i network televisivi e radiofonici, programmi di comunicazione attraverso la

stampa quotidiana o periodica, e trasmissioni radiofoniche e televisive, anche con l'organizzazione di iniziative dedicate a settori selezionati del pubblico;

3.2 Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri dell'industria, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e con gli altri Ministeri interessati:

a) assicura la promozione ed il coordinamento delle iniziative di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6;

b) stipula accordi di programma con le università gli enti ed istituti nazionali di ricerca, le regioni e gli enti locali e territoriali, le imprese private, le assicurazioni non governative, al fine di realizzare le iniziative di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6, 1.7.

4. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, presentati alla commissione per lo sviluppo sostenibile del CIPE un rapporto sullo stato di attuazione della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 157

00A2370

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2000.

Modificazioni al regolamento didattico relativamente al corso di diploma di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (sede di Civitavecchia).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi La Sapienza di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 3 dicembre 1999;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 1999;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nel regolamento didattico dell'Università «La Sapienza», previsto dall'art. 21 dello statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, viene introdotto il nuovo ordinamento degli studi relativo al corso di diploma di tecnico dell'educazione della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (sede di Civitavecchia).

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE (sede di Civitavecchia)

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.

L'Università, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale (esame di stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Lo statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un attività professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunità.

Ordinamento didattico.

Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studi guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Le attività didattiche sono ordinate in aree che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico-professionali, mentre le discipline concernono le titolarità dei docenti dei singoli settori.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facoltà e sono in tale evenienza inserite nel Manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicizzazione dei docenti.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari e di comunità per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del diploma:

settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana:, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia, E13X Biologia applicata, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

Lo standard formativo-pratico, comprensivo del tirocinio è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella Tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

1º Anno - primo semestre

Area A - Prepedeutica (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A1. Corso integrato: fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica.

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di biologia e genetica.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A4. Corso integrato di Istologia ed anatomia.

A5. Inglese scientifico.

Settore: 118C Linguistica inglese.

A6. Tirocinio: attività tutoriale e di tiricinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

1º Anno - secondo semestre.

Area B - Funzioni neuropsicologiche (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonché le basi per la comprensione della diversità psicologica delle funzioni verbali e gestuali.

B1. Corso integrato di fisiologia e neurofisiologia.

Settore: E06A Fisiologia umana.

B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria.

Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica.

B3. Corso integrato di fonetica e linguistica.

Settori: F23D Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione logopedica.

B4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

2º Anno - primo semestre

Area C - Fisiopatologia generale (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologia e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia.

C1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia.

Settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria.

C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

C4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva e dell'anziano.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

C5. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

2º Anno - secondo semestre

Area D - Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonché elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia.

D1. Corso integrato di psichiatria.

Settore: F11A Psichiatria.

D2. Corso integrato di psicoterapia.

Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

D3. Settore integrato di psicopedagogia.

Settori: M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica.

D4. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (450 ore).

3º Anno - primo semestre

Area E - Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti 5).

Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonché le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia.

E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E2. Corso integrato di terapia comportamentale, cognitiva e terapia occupazionale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E5. Corso integrato di organizzazione dei servizi socio-sanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E6. Corso integrato di comunità terapeutica.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E7. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

3º Anno - secondo semestre

Area F - Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica (crediti 5).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'età infantile e dell'anziano.

F1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile.

Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F3. Tirocinio: attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunità terapeutiche (625 ore).

TABELLA *B* - *Standard formativo-pratico del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona:

A. aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi-mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semiresidenziali, comunità terapeutiche e servizi socio-sanitari);

B. aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

C. aver partecipato a 70 riunioni con l'equipe socio-sanitaria responsabile del progetto terapeutico (Psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali;

D. aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilità sociale di persone con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20;

E. aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali ed averne condotte in prima persona almeno 15;

F. aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi di attività espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilità di vita;

G. aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilità sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero;

H. aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento della rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10.

I. aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilità sociali delle persone con disabilità sociali a livello individuale e di gruppo;

L. aver condotto in prima persona almeno 7 interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficoltà psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali;

M. aver partecipato a 10 sedute di equipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A2119

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2000.

Modificazioni al regolamento didattico relativamente alla Scuola di specializzazione in psicologia clinica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del Senato accademico del 13 gennaio 2000;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nel regolamento didattico dell'Università «La Sapienza», previsto dall'art. 21 dello Statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, viene introdotto il nuovo ordinamento degli studi relativo alla Scuola di specializzazione in psicologia clinica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA

1. È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza».

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale, di gruppo e istituzionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti nell'albo degli psicologi e nell'albo dei medici chirurghi dei rispettivi ordini professionali.

2. La scuola ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale di cui 400 ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e 400 ore al tirocinio.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 15 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi.

È prevista la possibilità di utilizzare strutture e servizi non universitari, ai fini del tirocinio professionale, tramite rapporti di convenzione, come contemplato dalla legislazione vigente.

3. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze psichiatriche e di psicologia clinica.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) Propedeutica

b) Psicodiagnostica

c) Psicoterapie individuali e di gruppo

d) Interventi psicologici nelle istituzioni

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: per raggiungere un confronto integrato tra le diverse prospettive scientifiche che studiano il comportamento umano normale e patologico, va sviluppata una approfondita conoscenza di base relativa ai seguenti temi:

psicologia dello sviluppo, con riferimento all'intero ciclo di vita e con richiami ai concetti fondamentali della psicologia generale e della metodologia psicologica;

psicologia sociale, con particolare riferimento alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali;

modelli teorici e formativi della psicologia clinica, proposti anche nella loro prospettiva storica;

procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla formulazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati;

fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici e endocrinologici dell'attività psichica normale e patologica;

prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;

categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.

Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11E Psicologia clinica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, F03X Genetica medica, F11A Psichiatria.

Area B - *Psicodiagnostica.*

Obiettivo: vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in termini psicodiagnostici individui, gruppi, situazioni secondo un'ottica finalizzata all'intervento e in relazione ai seguenti settori:

teorie e tecniche psicometriche;

teorie e tecniche del colloquio clinico;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile e adulto;

procedure e specificità della ricerca in campo clinico e sociale.

Per attuare le modalità psicodiagnostiche indicate è necessario che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:

lineamenti di psicopatologia dello sviluppo, in un'ottica di integrazione tra fattori genetici e acquisiti;

categorie nosografiche di interesse psichiatrico. con particolare riferimento alle problematiche di personalità e di relazionalità interindividuale;

prospettive e tecniche neuropsicologiche;

prospettive e processi psicosomatici.

Settori: M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica, F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

Area C - *Psicoterapie individuali e di gruppo.*

Obiettivo: va acquisita, in base alle conoscenze sul significato, procedure e finalità della psicoterapia, la competenza a operare sui singoli soggetti e/o su famiglie o su gruppi, con pazienti in età infantile, adolescenziale e/o adulta e senile, con trattamenti psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.

Vanno perseguite conoscenze e presupposti culturali, in un'ottica critica di confronto, dei modelli teorici e dei modelli formativi, nonché delle indicazioni ed eventuali controindicazioni delle singole psicoterapie. Va inoltre attuata la formazione coerente con uno specifico modello di psicoterapia.

Gli specializzandi vanno addestrati ad operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad attivare procedure di verifica dei risultati.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica, F11A Psichiatria.

Area D - *Interventi psicologici nelle istituzioni.*

Obiettivo: va acquisita la competenza a studiare e comprendere le dinamiche delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato storico-sociale.

Va sviluppata la capacità a strutturare programmi di ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitative e/o educativo-assistenziali e/o giuridiche anche in riferimento ai problemi della devianza giovanile e adulta, della tossicodipendenza e della violenza.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale, M11C Psicologia del lavoro e applicata, M11D Psicologia dinamica, M11E Psicologia clinica, F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, Q05G Sociologia della devianza.

6. Il Consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie e convenzionate, delineando:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.

Il piano degli studi è determinato dal Consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nell'art. 5.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività, svolta in prima persona minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

7. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della scuola programma le attività didattiche, teoriche e seminariali, e le specifiche attività relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dalla scuola. L'attività di supervisione deve promuovere una formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e nelle strutture eventualmente convenzionate, ospedaliere e dei servizi territoriali. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

8. Il Consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della scuola, lo specializzando, oltre ad aver superato tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti, deve:

a) aver effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno 50 casi di varia età e di differente patologia, sotto il controllo di un supervisore;

b) aver eseguito la valutazione di almeno 50 protocolli elaborati con l'applicazione di testi di livello, di test di personalità, di scale di valutazione;

c) aver effettuato almeno 50 tra i primi colloqui o valutazioni attraverso counseling;

d) aver partecipato attivamente alla discussione di almeno 100 casi clinici;

e) essersi impegnato in almeno 4 trattamenti psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;

f) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;

g) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca sulla verifica dei risultati della psicoterapia.

9. Per quanto non disciplinato dal presente ordinamento vale la «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A2120

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2000.

Modificazioni al regolamento didattico relativamente alla Scuola di specializzazione in audiologia e foniatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del Senato accademico del 13 gennaio 2000;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nel regolamento didattico dell'Università «La Sapienza», previsto dall'art. 21 dello Statuto emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999, viene introdotto il nuovo ordinamento degli studi relativo alla Scuola di specializzazione in audiologia e foniatria.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN AUDIOLOGIA E FONIATRIA

1. La Scuola di specializzazione in audiologia e foniatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La Scuola ha lo scopo di formare medici - specialisti nel settore professionale dell'audiologia e foniatria.

3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia e foniatria.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorre al funzionamento della Scuola, l'istituto di clinica otorinolaringoiatria della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto-legge n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinare nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della Scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi per ciascun anno è di 10.

TABELLA *A - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica del sistema uditivo e fonatorio, di fisica e di informatica allo scopo di acquisire le conoscenze propedeutiche per la diagnostica strumentale e le terapie mediche, chirurgiche, proteiche e riabilitative.

Settori: E09A Anatomia, E06A Fisiologia umana, B01A Fisica generale, K06X Bioingegneria elettronica, F30X Genetica medica.

B - *Area della fisiologia uditiva e della comunicazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze sulla fisiopatologia uditiva, e sulla fisiopatologia della percezione e produzione del linguaggio e sulla fonazione.

Settori: F15B Audiologia, M10A Psicologia generale, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, L09A Glottologia e linguistica, M11C Psicologia sensoriale e linguistica, F15A Otorinolaringoiatria.

C - *Area di Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena conoscenza nell'utilizzo della semeiotica clinica e delle metodologie diagnostiche e strumentali della audiologia e foniatria.

Settori: F15B Audiologia, F15A Otorinolaringoiatria.

D - *Area delle malattie audiologiche e foniatria.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza di tutta la patologia audiologica e foniatrica comprese le basi teoriche e pratiche degli interventi di prevenzione delle patologie della comunicazione.

Settori: F15B Audiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F07 Medicina interna, F11B Neurologia. F19A Pediatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E - *Area della Terapia riabilitativa e protesica audiologica e foniatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la capacità di formulare un programma riabilitativo per la correzione delle principali disabilità indotte da patologie audiologiche e foniatriche sia per l'età evolutiva che per il settore adulto e geriatrico.

Settori: F15B Audiologia, F15A Otorinolaringoiatria.

F - *Area della terapia chirurgica audiologica e foniatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi della terapia medica e chirurgica per la cura delle patologie otologiche e foniatriche.

Settori: F15B Audiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F12B Neurochirurgia.

G - *Area medicolegale e sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni di base per una valutazione medico legale ed i criteri valutativi del risarcimento degli esiti di patologie del distretto audiologico e foniatrico. Deve inoltre conoscere e sapere gestire i programmi di prevenzione primaria e secondaria dell'udito e del linguaggio in età infantile ed adulta.

Settori: F15B Audiologia, F15A Otorinolaringoiatria, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionale.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver acquisito una completa preparazione professionale specifica dimostrando di avere eseguito personalmente i seguenti atti specialistici:

aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

aver eseguito personalmente almeno 150 diagnosi complete, delle quali almeno il 25% con responsabilità diretta;

aver eseguito e valutato almeno 50 indagini ERA;

aver eseguito con responsabilità diretta l'applicazione e adattamento di almeno 30 protesi;

aver seguito personalmente almeno 50 riabilitazioni di patologie della comunicazione delle quali almeno 10 dei pazienti in età evolutiva con riabilitazione chirurgica;

aver seguito con responsabilità diretta almeno 1 programma di prevenzione delle patologie della comunicazione;

aver partecipato ad esercitazioni in camera operatoria e ad almeno 20 interventi di piccola chirurgia per la risoluzione di patologie dell'orecchio medio (timpanocentosi, drenaggio trantimpanico, adenoidectomia) e ad almeno 20 interventi per l'asportazione di neoformazioni laringee.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specifice le tipologie dei diversi interventi ed il loro relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A2121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Rivalutazione per l'anno 2000 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2000 ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari all'1,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio 2000). Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2000, se spettante nella misura intera, è pari a L. 203.200; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a L. 36.576.000;

b) l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite dal 1° gennaio 2000 al 1° luglio 2000, se spettante nella misura intera, è pari a L. 203.200, per complessive L. 1.016.000; per le nascite dal 2 luglio 2000 resta ferma l'elevazione a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000, prevista dall'art. 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998; per le domande relative alle nascite verificatesi nel corso dell'intero anno 2000, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a L. 50.800.000.

Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica per nuclei familiari con diversa composizione sono effettuate secondo le formule di cui al punto 1, lettera *c),* dell'allegato *A* al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, sostituendo i valori dell'indicatore della situazione economica previsti per il 1999 con quelli suindicati; con lo stesso criterio, è determinata la misura dei benefici da erogare, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999, allegato *A* - parte seconda, punto 3.1, delle note esplicative, come precisate nel punto 11 della nota del Dipartimento per gli affari sociali n. GAB/1510/99 del 17 novembre 1999.

Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 1999 e per gli assegni di maternità da erogare per le nascite venficatesi fino al 31 dicembre 1999 continuano ad applicarsi i valori previsti per l'anno medesimo».

00A2430

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14669-XV.J(2107) del 4 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato Raket Manna, che il sig. Manna Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pianura (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale. n. 559/C.16519-XV.J(2129) del 4 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato Mors Cand 5, che il sig. Morsani Telesforo, titolare della «Pirotecnica Morsani S.r.l.», intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in località Vacugno di Belmonte S. (Rieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14919-XV.J(2113) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati: «Cobra 2000», «Sfera Melito C16», «Sfera Melito C21», «Sfera Melito C25», che la sig.ra Albano Carolina intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano (Napoli) - località Scarafea Grande, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.6232-XV.J(1942) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

peonia D'Amplo calibro 50 di colore rosso;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore blu;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore argento;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore verde;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore azzurro;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore viola; .
peonia D'Amplo calibro 50 di colore bianco;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore sfera di carbone;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore giallo;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore arancione;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore tremolante oro;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore tremolante bianco; .
peonia D'Amplo calibro 50 di colore intermittente bianco;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore intermittente argento;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore salice oro;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore salice verde;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore salice argento;

peonia D'Amplo calibro 50 di colore turchese;
peonia D'Amplo calibro 50 di colore bianco coda;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore r6sso;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore blu;
intreccio D'Amplo.calibro 50 di colore argento;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore verde;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore azzurro;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore viola;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore bianco;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore sfera di carbone;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore giallo;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore arancione;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore tremolante oro;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore tremolante bianco;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore intermittente bianco;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore intermittenie argento;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore salice oro;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore salice verde; .
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore salice argento;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore turchese;
intreccio D'Amplo calibro 50 di colore bianco coda;
una ripresa di lampi D'Amplo calibro 50;
una ripresa di farfalle D'Amplo calibro 50;
una ripresa di ululi D'Amplo calibro 50;
una ripresa di fischi D'Amplo calibro 50;
una ripresa di girelle D'Amplo calibro 50;
due riprese di lampi D'Amplo calibro 50;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore rosso;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore blu;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore argento;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore verde;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore azzurro;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore viola;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore bianco;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore sfera di carbone;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore giallo;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore arancione;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore tremolante bianco;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore intermittente argento;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore salice oro;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore salice verde;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore salice argento;
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore turchese;
.
ritardo di sfera e lampi D'Amplo calibro 50 di colore bianco coda;
ritardo di farfalle e lampi D'Amplo calibro 50;.
ritardo di fischi e lampi D'Amplo calibro 50;
ritardo di girelle e lampi D'Amplo calibro 50;
ritardo di ululi e lampi D'Amplo calibro 50,

che la ditta «D'Amplo Giuseppe - fabbrica di fuochi artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Mineo (Catania) - contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6231-XV.J(1941) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
colpo a sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
colpo a doppia sfera con còlpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
colpo a doppia seera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
colpo a doppia sfera con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;

peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore infermittente bianco;
peonia con colpo finale D 'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
peonia con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
una ripresa di rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90;
una ripresa di lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
una ripresa farfalle con colpo finale D'Amplo calibro 90;
una ripresa di fischi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
una ripresa di girelle con colpo finale D'Amplo calibro 90;
una ripresa di ululi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale d amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo caubro 90 di colore arancione;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
ritardo di sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
ritardo dl doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore oro;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di peonie e reninne con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
ritardo di peonie e reninne con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
ritardo di peonie e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
ritardo di peonie e renine con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90;
ritardo di girelle e rentine con colpo finale d 'amplo calibro 90;
ritardo di ululi e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90;
ritardo di fischi e rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90;
due riprese di rentine con colpo finale D'Amplo calibro 90;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
ritardo di sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore rosso;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore blu;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore argento;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore verde;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore azzurro;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore viola;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore sfera di carbone;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore giallo;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore arancione;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante oro;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore tremolante bianco;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente bianco;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore intermittente argento;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice oro;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice verde;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore salice argento;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore turchese;
ritardo di peonie e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90 di colore bianco coda;
ritardo di farfalle e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
ritardo di girelle e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
ritardo di ululi e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
ritardo di fischi e lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
due riprese di lampi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
due riprese di farfalle con colpo finale D'Amplo calibro 90;
due riprese di fischi con colpo finale D'Amplo calibro 90;
due riprese di girelle con colpo finale D'Amplo calibro 90;
due riprese di ululi con colpo finale D'Amplo calibro 90,

che la ditta D'Amplo Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Mineo (Catania), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14774-XV.J(2112) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:
art. 9630 (d.f.: 100 effetti fiori oro giada);
art. 9631 (d.f.: 100 effetti pesci oro volante);
art. 9632 (d.f.: 100 effetti palma d'argento);
art. 9633 (d.f.: 100 effetti primavera cinese);
art. 9634 (d.f.: 100 effetti fiore viola);
art. 9635 (d.f.: 100 effetti pioggia e tempesta),
che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14773-XV.J(2111) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

art. 9625 (d.f.: 100 effetti pesce oro crackling);

art. 9626 (d.f.: 100 effetti oro crackling);

art. 9627 (d.f.: 100 effetti leone d'argento);

art. 9628 (d.f.: 100 effetii drago volante;

art. 9629 (d.f.: 100 effetti draghi felici),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IVcategoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14569-XV.J(2086) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

419 (d.f.: UB0419);

420 (d.f.: UB0420);

421 (d.f.: UB0421);

422 (d.f.: UB0422);

423 (d.f.: UB0423);

424 (d.f.: UB0424);

465 (d.f.: UB0465);

466 (d.f.: UB0466);

467 (d.f.: UB0467);

468 (d.f.: UB0468),

che la «U. Borgonovo S.r.l.», con sede in Inzago (Milano) - loc. Cascina Draga, intende far produrre dalla ditta «Pirotecnica Scarpato» di Viserba di Rimini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11590-XV.J(2039) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

art. 9601 (d.f.: scatolone colorato 150 effetti);

art. 9602 (d.f.: scatolone pioggia d'argento 150 effetti);

art. 9603 (d.f.: scatolone crocette rosse 150 effetti);

art. 9605 (d.f.: scatolone bianco elettrico 150 effetti);

art. 9606 (d.f.: scatolone 100 striscioni con api);

art. 9608 (d.f.: scatolone con 36 colpi al titanio con cometa),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato lesto unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20977-XV.J(2187) del 4 febbraio 2000, il manufatto esplosivo denominato «Detonatore elettrico istantaneo da 1,5 a P/N DNGS-1-1-1999», che il Centro tecnico genio militare intende importare dalla D.N.G. - Austria, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0255, 1.4B.

Con decreto ministeriale n. 559/C./11120-XV.J(2037) del 4 febbraio 2000, i manufatti esplosivi denominati:

art. 9334 (d.f.: African Dance);

art. 9335 (d.f.: Carnival);

art. 9336 (d.f.: Tyrant);

art. 9342 (d.f.: Night Paris);

art. 9343 (d.f.: Typhoon);

art. 9344 (d.f.: Volcano);

art. 9345 (d.f.: Thunder Rain),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai ensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A2196

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º marzo 2000

Dollaro USA	0,9667
Yen giapponese	104,65
Dracma greca	333,68
Corona danese	7,4474
Corona svedese	8,4250
Sterlina	0,61230
Corona norvegese	8,0825
Corona ceca	35,630
Lira cipriota	0,57537
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,49
Zloty polacco	4,0148
Tallero sloveno	202,1974
Franco svizzero	1,6066
Dollaro canadese	1,3968
Dollaro australiano	1,5970
Dollaro neozelandese	1,9975
Rand sudafricano	6,1448

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2455

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 951 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACICLOVIR per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «200 mg compresse» 25 compresse, «400 mg compresse» 25 compresse, «800 mg compresse» 25 compresse, «8% sospensione orale» flacone da 100 ml, «5% crema» tubo da 3 g, «5% crema» tubo da 10 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033066010/G (in base 10), 0ZK30U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa [esclusi i controlli qualità]); GET S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126 (controllo qualità).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Aciclovir 200 mg;

eccipienti: lattosio 250 mg; cellulosa microcristallina 83 mg; amido di mais 53 mg; polivinilpirrolidone 10 mg; magnesio stearato 4 mg;

confezione: «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033066022/G (in base 10), 0ZK316 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa [esclusi i controlli qualità]); GET S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126 (controllo qualità).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Aciclovir 400 mg;

eccipienti: lattosio 130 mg; cellulosa microcristallina 43 mg; amido di mais 12,6 mg; polivinilpirrolidone 10 mg; magnesio stearato 4 mg; ferro ossido rosso 0,4 mg;

confezione: «800 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 033066034/G (in base 10), 0ZK31L (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa [esclusi i controlli qualità]); GET S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126 (controllo di qualità).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Aciclovir 800 mg;

eccipienti: lattosio 260 mg; cellulosa microcristallina 86 mg; amido di mais 26 mg; polivinilpirrolidone 20 mg; magnesio stearato 8 mg;

confezione: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 033066046/G (in base 10), 0ZK31Y (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa [esclusi i controlli qualità]); GET S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126 (controllo di qualità).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: Aciclovir 8 g;

eccipienti: sorbitolo sol. 70% 40 g; glicerolo 15 g; cellulosa microcristallina 1,5 g; metile p-idrossibenzoato 0,1 g; propile p-idrossibenzoato 0,02 g; aroma amarena 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml;

confezione: «5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 033066059/G (in base 10), 0ZK32C (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 - Zona industriale (produzione completa [esclusi i controlli qualità]); GET S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126 (controllo di qualità).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: Aciclovir 5 g;

eccipienti: propilenglicole 10 g; palmitato stearato di poliglicoli 21 g; gliceridi poliossietilenati e glicolizz. 5 g; olio di vaselina 6 g; polossamero 407 1 g; sodio laurilsolfato 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g;

confezione: «5% crema» tubo da 10 g;

A.I.C. n. 033066061/G (in base 10), 0ZK32F (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 - Zona industriale (produzione completa [esclusi i controlli qualità]); GET S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane, 126 (controllo di qualità).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: Aciclovir 5 g;

eccipienti: propilenglicole 10 g; palmitato stearato di poliglicoli 21 g; gliceridi poliossietilenati e glicolizz. 5 g; olio di vaselina 6 g; polassamero 1 g; sodio laurilsolfato 1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2275

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taigalor»

Estratto decreto n. 982 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAIGALOR anche nelle forme e confezioni: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale 04485620159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029304060 (in base 10), 0VY97W (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Dr. Madaus GMBH stabilimento sito in Wasserburg (Germania), Herder Strasse 2 (produzione e confezionamento); Nycomed Austria GMBH stabilimento sito in Linz (Austria), SCT Peter-Strasse 25 (controlli); Grunenthal GMBH stabilimento sito in Stolberg (Germania), Zweifaller Str. 112 (tutte).

Composizione: flaconcino polv. liofilizzata:

principio attivo: lornoxicam 8 mg;

eccipienti: mannitolo 100 mg; trometamolo 12 mg; disodio edetato 0,2 mg.

Composizione: fiala solvente:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2276

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido ursodesossicolico RKG»

Estratto decreto n. 984 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specilità medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO RKG nelle forme e confezioni: «150 mg compresse» 20 compresse, «300 mg compresse» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro, 1/A, Italia, codice fiscale 11274810156.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033094018 (in base 10), 0ZKYD2 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»; nota: 02 e classe: «B»; nota: 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via Galileo Galilei, 7 (tutte, [produzione, controllo, confezionamento]).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: acido ursodesossicolico 150 mg;

eccipienti: lattosio 37,5 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; amido 35 mg; magnesio stearato 2,5 mg;

confezione: «300 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033094020 (in base 10), 0ZKYD4 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»; nota: 02 e classe: B; nota: 02-*bis*;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) - Italia, via Galileo Galilei, 7 (tutte, [produzione, controllo, confezionamento]).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: acido ursodesossicolico 300 mg;

eccipienti: lattosio 75 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido 70 mg; magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se sano già presenti calcoli radiotrasparenti; in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2277

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucroril»

Estratto decreto n. 988 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specilità medicinale SUCRORIL nelle forme e confezioni: «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine, «2 g granulato per sospensione orale» 30 bustine, «20 g/100 ml sospensione orale» flacone da 200 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8, c.a.p. 20135, Italia, codice fiscale 03428610152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g granulato per sospensione orale, 30 bustine;

A.I.C. n. 032882019 (in base 10), 0ZCHC3 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini delta fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione e controlli).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: sucralfato 1000 mg;

eccipienti: sorbitolo cristalli 3965 mg; aspartame 30 mg: aroma pandoro 5 mg;

confezione: 2 g granulato per sospensione orale, 30 bustine;

A.I.C. n. 032882021 (in base 10), 0ZCHC5 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione e controlli).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: sucralfato 2000 mg;

eccipienti: sorbitolo cristalli 2965 mg; aspartame 30 mg; aroma pandoro 5 mg;

confezione: 20 g/100 ml sospensione orale, flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 032882033 (in base 10), 0ZCHCK (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240 (produzione e controlli).

Composizione: 100 ml:

principio attivo: sucralfato 20 g;

eccipienti: sorbitolo cristalli 15 g; glicerolo 8 g; sodio carbossimetilcellulosa 0,2 g; silice precipitata 0,7 g; etile p-idrossibenzoato 0,06 g; propile p-idrossibenzoato 0,04 g; aroma mora 0,6 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2278

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam»

Estratto decreto n. 996 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALPRAZOLAM per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse», 20 compresse, «0,50 mg compresse», 20 compresse, «1 mg compresse», 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò - Milano, via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «025 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 033995010/G (in base 10), 10FG82 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) Italia, via G. Galilei, 7 (produzione completa e controlli); Knoll farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano) Italia, via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali di confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: amido di mais 6 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; diottil sodio solfosuccinato 0,6375 mg; lattosio 96 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice precipitata 0,5 mg; sodio benzoato 0,1125 mg;

confezione: «0,50 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 033995022/G (in base 10), 10FG8G (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) Italia, via G. Galilei, 7 (produzione completa e controlli); Knoll farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano) Italia, via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali di confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: amido di mais 6 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; diottil sodio solfosuccinato 0,6375 mg; lattosio 96 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice precipitata 0,5 mg; sodio benzoato 0,1125 mg; lacca di alluminio giallo tramonto E110 0,15 mg;

confezione: «1 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 033995034/G (in base 10), 10FG8U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., stabilimento sito in Pero (Milano) Italia, via G. Galilei, 7 (produzione completa e controlli); Knoll farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano) Italia, via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali di confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: amido di mais 6 mg; cellulosa microcristallina 24 mg; diottil sodio solfosuccinato 0,6375 mg; lattosio 96 mg; magnesio stearato 0,75 mg; silice precipitata 0,5 mg; sodio benzoato 0,1125 mg; lacca di alluminio indigotina E132 0,06 mg.

Indicazioni terapeutiche: l'alprazolam è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. L'alprazolam è, inoltre, indicato nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. L'alprazolam è anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2279

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xefo»

Estratto decreto n. 1000 del 23 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale XEFO anche nelle forme e confezioni: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: dott. Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, c.a.p. 20149, Italia, codice fiscale 00795180157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml;

A.I.C. n. 029313069 (in base 10), 0VYL1F (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: dr. Madaus GmbH, stabilimento sito in Wasserburg (Germania), Herder Strasse, 2 (produzione e confezionamento); Nycomed Austria GmbH, stabilimento sito in Linz (Austria), SCT Peter-Strasse, 25 (Controlli); Grunenthal GmbH, stabilimento sito in Stolberg (Germania), Zweifaller, 112 (tutte).

Composizione: flaconcino polv. liofilizzata:

principio attivo: lornoxicam 8 mg;

eccipienti: mannitolo 100 mg; trometamolo 12 mg; disodio edetato 0,2 mg.

Composizione: fiala solvente:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2280

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fristamin»

Decreto NFR n. 1009 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale FRISTAMIN nelle forme e confezioni: «10 mg compresse effervescenti», 20 compresse; «10 mg compresse orodispersibili Zydis», 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore:

per la forma farmaceutica «compresse effervescenti»: la produzione è effettuata dalla società Asta Medica Arzneimittel GmbH, nello stabilimento sito in Wolfsberg (Austria); il confezionamento e i controlli sono effettuati dalla società Schering-Ploug S.p.a., nello stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5;

per la forma farmaceutica «compresse orodispersibili Zidys»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sherer DDS Ltd, nello stabilimento sito in Swindon - Wiltshire (Gran Bretagna) Frankland Road Blagrove.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg compresse effervescenti», 20 compresse;

A.I.C. n. 027076037 (in base 10), 0TU9G5 (in base 32);

classe: «B».

Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante Schering-Plough, attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale;

«10 mg compresse orodispersibili Zydis», 20 compresse;

A.I.C. n. 027076049 (in base 10), 0TU9GK (in base 32);

classe «C».

Composizione:

ogni compressa effervescente contiene:

principi attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, lattosio, sorbitolo, mannitolo, sodio carbonato anidro, aroma di arancio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, saccarina sodica, esteri del saccarosio, sodio citrato, fosfatidilcolina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa orodispersibile Zydis contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: gelatina, mannitolo, acido citrico, aroma menta (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istaminomediata (prurito, eritemi, ponfi).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2281

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duefer»

Decreto A.I.C. n. 1010 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale DUEFER nella forma e confezione: «0,4% sciroppo» flacone da 240 ml per uso orale.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio n. 22.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,4% sciroppo», flacone da 240 ml per uso orale;

A.I.C. n. 033198019 (in base 10), 0ZP3Y3 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 76».

Prezzo L. 8.100 (allineato per mg alla specialità medicinale «Losferron») e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: ferro gluconato biidrato g 3,22 (corrispondenti a 400 mg di Fe^{++});

eccipienti: saccarosio, glicerolo, acido citrico monoidrato, metile p-idrossibenzoato; propile p-idrossibenzoato; aroma lampone; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di carenza di ferro assoluta o relativa: anemie sideropeniche primitive o secondarie, latenti e manifeste, del bambino e dell'adulto, dovute a ridotto apporto o assorbimento di ferro. Anemie ipocromiche conseguenti a emorragie acute e croniche o a malattie infettive e parassitarie. Gravidanza e allattamento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Epiestrol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 625 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: EPIESTROL:

«25 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 2 mg - A.I.C. n. 029000015;

«50 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 4 mg - A.I.C. n. 029000027;

«100 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 8 mg - A.I.C. n. 029000039.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.p.a., strada statale 156, km 50 - 04010 Latina.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «Prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale».

I lotti già prodotti possono esssere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dermestril»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 634 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: DERMESTRIL:

«25 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001017;

«50 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001029;

«100 microgrammi cerotti transdermici» 8 cerotti - A.I.C. n. 029001031.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «Prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale».

I lotti già prodotti possono esssere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Armonil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 70 del 21 gennaio 2000

Specialità medicinale: ARMONIL:

«25 microgrammi die» 8 cerotti transdermici da 2 mg - A.I.C. n. 032926014;

«50 microgrammi die» 8 cerotti transdermici da 4 mg - A.I.C. n. 032926026;

«100 microgrammi die» 8 cerotti transdermici da 8 mg - A.I.C. n. 032926038.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche alla «Prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale».

I lotti già prodotti possono esssere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2259

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Indaco»

Estratto decreto n. 87 del 20 gennaio 2000

È rinnovata l'autorizzazione in commercio della specialità medicinale INDACO (nafazolina nitrato e zinco Solfato) nella forma collirio e nella confezione flacone contagocce da 10 ml, con numero di A.I.C. 028603025 (in base 10) e 0V8WNK (in base 32), intestata alla società Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei n. 17, c.f. 01637810126, con classificazione in classe «C» come OTC.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2265

Proroga dello smaltimento delle scorte delle specialità medicinali «Iperten», «Libexin», «Libexin mucolitico», «Nisolid», «Nisolid monodose», «Paidocin», «Primeral», «Ubimaior».

Provvedimento A.I.C. n. 533 del 25 novembre 1999

Con riferimento alla domanda di codesta società del 10 novembre 1999, di cui all'oggetto, si comunica che, in base alle risultanze degli atti istruttori ed alla corrispondenza degli stessi alla normativa vigente - con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 178/1991 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, all'autorizzazione all'immissione in commercio sono riportate le modifiche di seguito indicate.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali IPERTEN «10» 14 cpr 10 mg, A.I.C. 029224019 e IPERTEN «20» 14 cpr 20 mg, A.I.C. 029224021; LIBEXIN 20 cps 100 mg, A.I.C. 023441013, LIBEXIN sosp. os 200 ml, A.I.C. 023441037; LIBEXIN mucolitico 20 cpr, A.I.C. 023483011, LIBEXIN mucolitico «200» 20 cpr, A.I.C. 023483023; LIBEXIN mucolitico sosp. os 200 ml, A.I.C. 023483035; LIBEXIN mucolitico AD 30 bustine, A.I.C. 023483062, LIBEXIN mucolitico BB 30 bustine, A.I.C. 023483074; NISOLID soluz rinologica 1 flac 20 ml 0,025%, A.I.C. 025227012, NISOLID aerosol dosato 200 dosi, A.I.C. 025227024, NISOLID «jet» flac sosp inalaz. 200 dosi 250 mcg/dose, A.I.C. 025227036; NISOLID monodose AD 15 fialoidi monodose aerosol 2 ml 0,1%, A.I.C. 029418011, NISOLID monodose, bb 15 fialoidi monodose aerosol 2 ml 0,05%, A.I.C. 029418023; PAIDOCIN 1 flac granulato sosp estemp. 48 g 10%, A.I.C. 027502032, PAIDOCIN 12 cpr 400 mg, A.I.C. 027502044; PRIMERAL 10 supp 550 mg, A.I.C. 024817037, PRIMERAL 30 cpr riv. 550 mg, A.I.C. 024817049, PRIMERAL im 6 f liof. + solv., A.I.C. 024817052; UBIMAIOR 40 cpr 10 mg, A.I.C. 025228014, UBIMAIOR «50» 14 cps 50 mg, A.I.C. 025228053, UBIMAIOR «50» 10 flaconcini orali 50 mg, A.I.C. 025228065; prodotti anteriormente al 14 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 327 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 12 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2241

Determinazione del prezzo della specialità medicinale «Cefobacter»

Provvedimento n. 91 del 14 febbaraio 2000

Specialità medicinale: CEFOBACTER.

Società Agips farmaceutici r.l., via Amendola n. 4 - Rapallo (Genova).

Confezione:

polvere sterile per preparazione iniettabile ad uso intramuscolare 1 flaconcino 1000 mg i.m. + fiala solvente da 2,5 ml.

A.I.C. n. 033092014.

Visto il decreto A.I.C. n. 486 del 22 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista l'istanza presentata dalla società Agips farmaceutici intesa ad ottenere la rideterminazione del prezzo della specialità medicinale in oggetto indicata;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'11-12 gennaio 2000;

Vista la legge del 23 dicembre 1999, n. 488, art. 29, commi 4 e 5, si provvede alla rideterminazione del prezzo:

la specialità medicinale in argomento non è più soggetta alla riduzione del prezzo nella misura del 20%.

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, e art. 29, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

00A2266

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «For Liver»

Con decreto n. 800.5/R.M.256/D54 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

FOR LIVER:

os 8 fl liof + 8 f, A.I.C. n. 020808022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Tosi farmaceutici S.a.s. titolare dell'autorizzazione.

00A2339

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neurelin»

Con decreto n. 800.5/R.M.256/D53 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NEURELIN:

im 3 fiale 1 mg/1 ml, A.I.C. n. 028706012;

im 3 fiale 2 mg/1 ml, A.I.C. n. 028706024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Tosi farmaceutici S.a.s. titolare dell'autorizzazione.

00A2340

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unifer»

Con decreto n. 800.5/R.M.256/D55 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

UNIFER:

20 capsule 40 mg, A.I.C. n. 024628113;

20 bustine 40 mg, A.I.C. n. 024628125;

10 flaconcini orali 40 mg, A.I.C. n. 024628137;

20 bustine 62,5 mg, A.I.C. n. 024628152.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Tosi farmaceutici S.a.s. titolare dell'autorizzazione.

00A2341

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fermenti lattici vivi Fides».

Con decreto n. 800.5/R.M.67/D56 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

FERMENTI LATTICI VIVI FIDES:

10 flaconcini orali 5 ml, A.I.C. n. 007483011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Maggioni S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2342

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vita Fides»

Con decreto n. 800.5/R.M.67/D57 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

VITA FIDES:

20 compresse masticabili, A.I.C. n. 023661022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Maggioni S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2343

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cidifos»

Con decreto n. 800.5/R.M.451/D50 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CIDIFOS:

im iv 5 fiale 2 ml 250 mg, A.I.C. n. 023656059;

im iv 5 fiale 4 ml 500 mg, A.I.C. n. 023656097;

im iv 3 fiale 4 ml 1000 mg, A.I.C. n. 023656111.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Neopharmed S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2344

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «C Plus»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D51 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

C PLUS:

gran. efferv. os 14 bustine, A.I.C. n. 022599031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2345

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Purochin»

Con decreto n. 800.5/R.M.31/D48 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

PUROCHIN:

iv flac liof 250000 ui + f. solv., A.I.C. n. 025135056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2346

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Gamma»

Con decreto n. 800.5/R.M.27/D49 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

UMAN GAMMA:

im flac liof 320 mg, A.I.C. n. 021113055.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2347

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edecrin»

Con decreto n. 800.5/R.M.282/D52 del 16 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

EDECRIN:

12 compresse 50 mg, A.I.C. n. 020864017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A2348

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi alla società Genio & Brevetti S.r.l.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 17 febbraio 2000 è stato riattribuito il marchio di identificazione «184 NA», alla società Genio & Brevetti S.r.l., con sede a Napoli, via Donnalbina n. 56, la quale era decaduta dalla concessione dellio stesso marchio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

00A2235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Reggiana, in Reggio Emilia

Con decreto ministeriale del 7 febbraio 2000, registrato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in data 10 febbraio 2000 al n. 213/II, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Reggiana con sede in Reggio Emilia.

00A2236

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione del nuovo statuto e della nuova denominazione della Fondazione Arnaldo Pomodoro «Onlus», in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 febbraio 2000 la Fondazione Arnaldo Pomodoro «Onlus», con sede in Milano, ha assunto la nuova denominazione di Fondazione «Arnaldo Pomodoro» e ne è stato approvato il nuovo testo di statuto.

00A2237

Approvazione del nuovo statuto della «Fondazione Guido Donegani», con sede presso l'Accademia nazionale dei Lincei in Roma.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 febbraio 2000 è stato approvato il nuovo testo di statuto della «Fondazione Guido Donegani», con sede presso l'Accademia nazionale dei Lincei in Roma.

00A2238

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BRINDISI

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con provvedimento d'urgenza n. 2 del 9 febbraio 2000, ha nominato il dott. Nicola Roncone, segretario generale dell'ente, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione della dott.ssa Isabella De Carlo.

00A2239

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, con deliberazione n. 2 adottata il 10 gennaio 2000, ha nominato il dirigente camerale dott. Lucio Tisi, conservatore del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

00A2143

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, del Ministero delle finanze riguardante: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, seconda colonna, all'art. 10, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. *969*, ...», leggasi: «... decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. *696*, ...».

00A2349

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.